SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 settembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2022, n. **139**.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera *d)*, e 33;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, e in particolare l'articolo 17;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 126-*bis*;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro;

Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, e in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, in particolare gli articoli 4 e 5;

Visto il regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, di codificazione, a fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) n. 2019/518, e in particolare gli articoli 4 e 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

1. Nel titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518;»;

b) alla lettera *c)*, le parole «alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva

(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE».

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole «ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230»;

b) al comma 1, le parole «dell'articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

1-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (*Automated Teller Machine - ATM)* o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;

d) al comma 2, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230»;

b) le parole «di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-*ter*, del presente decreto, nonché nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto».

6. Dopo l'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, è inserito il seguente:

«Art. 5-*ter (Controlli della Banca d'Italia).* — 1. Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230».

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 le parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 126-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «Regolamento (UE) 2015/751» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3

1. Nel titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione»;

b) al comma 2, le parole «obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento»;

c) il comma 4 è soppresso.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea):

«Art. 30 *(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)*. — 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unio-

ne europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019/2020):

«Art. 17 *(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)*. — 1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 bis e 3 ter del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 126-*bis (Disposizioni di carattere generale)*. — 1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-*novies*.

3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.».

— Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE):

«Art. 39 *(Esposti)*. — 1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al titolo II e di quelle di cui all'articolo 115 e al capo II-*bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»

«Art. 40 *(Ricorso stragiudiziale)*. — 1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.

3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.».

— Il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità», è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2011, n. 34.

— Il regolamento (CE) 14 marzo 2012, n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94.

— Il regolamento (UE) 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84.

— Per il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante l'attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, come modificati dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.

— Il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2021, n. L 274.

Note all'art. 1:

— Si riporta il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, come modificato dal presente decreto:

«Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del *Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione*».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 135 del 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Finalità e ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni *del regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione*, e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.»
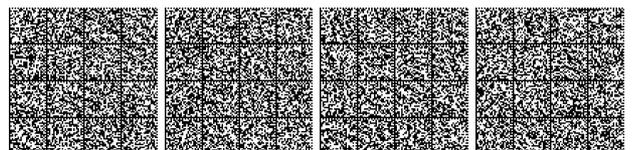
«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:

a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o *PSP)*;

b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);

c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) *regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518;*

b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

c) servizi di pagamento: le attività commerciali elencate nell'allegato *alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE*;

d) gestore o gestore ufficiale: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;

e) partecipante a un sistema di pagamento: società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.»

«Art. 4 *(Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione *degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230*.

1-bis. *Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.*

1-ter. *Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine* - ATM) *o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.*

2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento la violazione *di cui al comma 1*, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.»

«Art. 5 *(Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni)*. — 1. La Banca d'Italia è autorità competente *ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230* e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni *di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1*-ter, *del presente decreto, nonché nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto*.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 126-*bis* del Capo II-*bis* (Servizi di pagamento) del Titolo VI (trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto:

«Art. 126-*bis (Disposizioni di carattere generale)*. — 1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-*novies*.

3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal *regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230.*

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità), come modificato dal presente decreto:

«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del *regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione*».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 3 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Sanzioni applicabili)*. — 1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, *previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione*, di seguito denominato: "regolamento", nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

2. Per la grave inosservanza degli *obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento*, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinché le stesse fossero osservate da altri.

4. (*soppresso*).

5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»

«Art. 2 *(Autorità competente)*. — 1. La Banca d'Italia è autorità competente *ai sensi dell'articolo 8 del regolamento* anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

22G00148
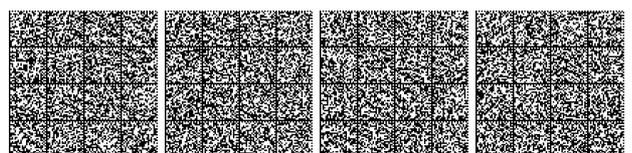
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2022.

Nomina del Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'art. 11, recante la disciplina dell'attività dei Commissari straordinari del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2020 con il quale il Prefetto, dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro, è stata nominata Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura con decreto del Presidente della Repubblica fino al 28 febbraio 2022, giorno antecedente al suo collocamento a riposo;

Considerata la necessità di proseguire l'azione avviata dal Commissario straordinario volta a fronteggiare il grave fenomeno del racket e dell'usura, stante il perdurante interesse pubblico allo svolgimento delle attività commissariali consolidatesi nel tempo, sia nel tessuto sociale che in quello normativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è stato attribuito al Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, il collocamento a disposizione del Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò per l'assunzione dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Vista la nota n. 40312 del 17 giugno 2022, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - ha comunicato che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri n. 83 del 15 giugno 2022, la dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata collocata a disposizione, a decorrere dal 23 giugno 2022, per l'assunzione dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Visto il *curriculum vitae* del Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Prefetto, dott.ssa Maria Grazia Nicolò, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Prefetto, dott.ssa Maria Grazia Nicolò è nominata, a decorrere dal 23 giugno 2022, per un anno, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'incarico può essere rinnovato.

Art. 2.

1. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore alla lotta al racket e all'usura dell'Autorità di pubblica sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo apposito monitoraggio, propone alle competenti autorità eventuali misure ritenute opportune.

3. Il Commissario straordinario del Governo cura, in adempimento alle direttive del Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, nonché con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Commissario redige annualmente una relazione sull'attività svolta nella quale evidenzia il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi di realizzazione

degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico. La relazione è strettamente correlata alla liquidazione della parte variabile del compenso.

Art. 3.

1. Il Commissario straordinario del Governo adotta, con propri decreti, gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 4.

1. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta da personale comandato dalle amministrazioni indicate nell'art. 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unità complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'art. 2, comma 1.

3. Il Commissario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per il lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonché le spese generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

Art. 5.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso da attribuire al Commissario straordinario del Governo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Del conferimento dell'incarico è data comunicazione al Parlamento.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2238

22A05211

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2022.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendana, di Riva del Garda, di San Lorenzo, Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 1° SETTEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento e con la quale sono stati stanziati euro 2.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 con la quale sono state integrate di euro 993.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Cariso-

lo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento è stato prorogato di ulteriori dodici mesi.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2021, n. 757 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota prot. n. 40338 del 20 settembre 2021 con la quale la Provincia autonoma di Trento ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per quelle relative alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la nota del 22 agosto 2022 con la quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento attesta la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione redatti, gestiti e coordinati dalla medesima provincia autonoma con gli ambiti di azione relativi alla difesa del suolo e agli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico;

Atteso che gli elementi di dettaglio a conferma dell'attestazione di cui alla citata nota del 22 agosto 2022 saranno in ogni caso delineati nell'ambito della definizione puntuale dei piani degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 757 del 2021;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 4 febbraio 2022 e del 24 agosto 2022;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, è integrato di euro 9.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A05218

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2022.

Precisazione dell'estensione territoriale della delibera del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 1° SETTEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione

di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori della regione Lazio ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino centrale prevedendo uno stanziamento di euro 5.800.000,00;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 909 del 28 luglio 2022 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Umbria»;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note della Regione Lazio del 1°, del 21 e del 27 luglio 2022 con le quali è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza per deficit idrico e con le quali è stato rappresentato il relativo fabbisogno finanziario con riferimento all'intero territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, di estendere gli effetti della dichiarazione adottata il 4 agosto anche ai residui territori della Regione Lazio ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino meridionale;

Dato atto che la presente estensione territoriale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che il fabbisogno finanziario assentito, pari ad euro 5.800.000,00 era già riferito all'intero territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito della crisi idrica in atto;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. L'estensione territoriale dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 ricomprende l'intero territorio della Regione Lazio, ivi compresi i territori ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino meridionale.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A05220

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2022.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di riacquisto bilaterale di titoli di Stato del 28 luglio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 25952 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 65925 del 29 luglio 2022 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 28 luglio 2022 è stata effettuata un'operazione di riacquisto bilaterale di titoli di Stato, a valere sulla liquidità giacente

sul «Conto disponibilità», con regolamento 1° agosto 2022 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 30 dicembre 2021, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Sono state effettuate il 28 luglio 2022 operazioni di riacquisto bilaterale dei seguenti titoli di Stato:

BTP 1,85% 15 maggio 2024 cod. IT0005246340 per nominali euro 200.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 100,480;

BTP 0,00% 15 agosto 2024 cod. IT0005452989 per nominali euro 200.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 96,650.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto bilaterale effettuata il 28 luglio 2022, è la seguente:

		Importo nominale in circolazione
BTP 1,85%	15 marzo 2017/ 15 maggio 2024 (IT0005246340)	14.555.458.000,00
BTP 0,00%	15 luglio 2021/ 15 agosto 2024 (IT0005452989)	13.624.872.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A05214

DECRETO 7 settembre 2022.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2022 a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 4540366 del 25 agosto 2022, che ha disposto per il 31 agosto 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 4540366 del 25 agosto 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2022, emessi con decreto n. 4540366 del 25 agosto 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 0,810%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,594.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 99,594.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,313% e a 1,807%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A05210

DECRETO 7 settembre 2022.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 agosto 2022 a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 0069026 del 9 agosto 2022, che ha disposto per il 12 agosto 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 0069026 del 9 agosto 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 agosto 2022, emessi con decreto n. 0069026 del 9 ago-

sto 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. 367 giorni è risultato pari a 0,994%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,997.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,997.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,497% e a 1,991%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A05213

DECRETO 9 settembre 2022.

Rettifica al decreto 7 settembre 2022 di emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali *Green* 4%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 73999 in data 7 settembre 2022, con cui è stata disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*»), con decorrenza 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035;

Considerato che per mero errore materiale in relazione alla destinazione dei proventi netti, all'art. 7 è stato erroneamente indicato il riferimento alla «legge di bilancio per il 2022» anziché alla «legge di bilancio per il 2020»;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Decreta:

All'art. 7 del decreto n. 73999 del 7 settembre 2022, il termine «legge di bilancio per il 2022» è sostituito con «legge di bilancio per il 2020».

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A05242

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2022.

Riparto del contributo di 5 milioni di euro, *ex* articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 972, della summenzionata legge n. 234 del 2021, secondo il quale «Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, concernente «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»,

Vista la nota n. 4394 del 25 febbraio 2022 con la quale il segretario generale del Ministero della salute attribuisce alla Direzione generale della programmazione sanitaria il capitolo di spesa n. 4406 denominato «Fondo finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia» per la gestione delle risorse di cui trattasi;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse previste dalla richiamata normativa tra le regioni beneficiarie sulla base della quota di accesso definita con il riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 152/CSR) ed esitata nella deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 70/2021 del 3 novembre 2021;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome ai finanziamenti recati da qualsiasi disposizione di legge;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 giugno 2022 (Rep. Atti n. 123/CSR);
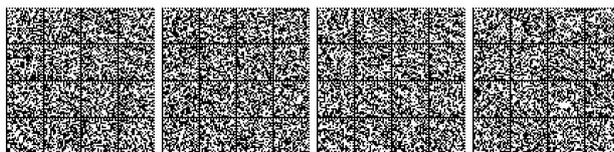
Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di sensibilizzare le strutture sanitarie nell'organizzazione di percorsi terapeutici e riabilitativi di cura e diagnosi per le persone affette da fibromialgia, anche mediante interventi formativi specifici, nonché nell'attività di studio della stessa, si provvede a ripartire la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2022, tra tutte le regioni beneficiarie con l'esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come riportato nella tabella seguente:

Regione	Quota d'accesso anno 2021	Ripartizione spesa
Piemonte	7,37%	375.301 euro
Valle d'Aosta	0,21%	10.765 euro
Lombardia	16,78%	854.181 euro
P.A. Bolzano	-	-
P.A. Trento	-	-
Veneto	8,20%	417.231 euro
Friuli-Venezia Giulia	2,07%	105.558 euro
Liguria	2,67%	135.678 euro
Emilia-Romagna	7,55%	384.167 euro
Toscana	6,31%	321.130 euro
Umbria	1,49%	75.713 euro
Marche	2,57%	130.945 euro
Lazio	9,59%	488.389 euro
Abruzzo	2,19%	111.320 euro
Molise	0,51%	26.035 euro
Campania	9,27%	471.957 euro
Puglia	6,58%	334.943 euro
Basilicata	0,93	47.336 euro
Calabria	3,14%	160.034 euro
Sicilia	8,06%	410.113 euro
Sardegna	2,73%	139.204 euro
Totale	98,22%	5.000.000 euro

2. Le regioni individuano sul proprio territorio uno o più centri specializzati, idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia e in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare al fine di assicurare ai pazienti tutte le cure. Tali centri sono comunicati al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Ministero della salute provvede ad erogare alle regioni gli importi di cui al comma 1.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2228

22A05142

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 19 luglio 2022.

Erogazione di contributi destinati ai proprietari di veicoli per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio europeo integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri, come modificato dal regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su

cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018 ed, in particolare, il comma 1031 che riconosce ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO_2 g/km) e il comma 1041 che aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

Visto il comma 1 dell'art. 74-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha aggiunto la lettera b-*bis*) al predetto comma 1031 dell'art. 1 della citata legge 145 del 2018, disponendo che, in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'istallazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione, fino ad un massimo di euro 3.500, oltre ad un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione;

Visto il comma 3 dell'art. 74-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020, che prevede che «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di tre milioni di euro per l'anno 2020 e di dodici milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 che ha disposto, invece, che il contributo sia riconosciuto non più a chi omologa il sistema, ma direttamente ai proprietari dei veicoli oggetto di riqualificazione;

Visto il comma 2-*bis* dell'art. 7 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che, per la concessione dei contributi, di cui al sopra citato comma 1031, lettera b-*bis*), dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018, la competenza sia attribuita al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, invece che al Ministero dello sviluppo economico, prevedendo che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, siano trasferite, su apposito capitolo dello stato di previsione, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visti i commi 809 e 810 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno previsto, rispettivamente, che il termine di cui all'art. 1, comma 1031, lettera b-*bis*), della legge n. 145 del 2018, sia prorogato al 31 dicembre 2022 e che, per l'anno 2022, il limite di spesa sia pari a 2 milioni di euro;

Visto il capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, incardinato nell'ambito della Missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 1 «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale», Azione 2 «Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione», sul quale sono iscritte risorse pari a euro dodici milioni in termini di residui di stanziamento EPR 2021 ed euro due milioni in conto competenza 2022;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1;

Considerata altresì l'esigenza di prevedere modalità per la gestione dei contributi di cui all'art 74-*bis* della legge n. 126 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e gestione del contributo

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, ai sensi del comma 1 dell'art. 74-*bis* del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, destinato ai proprietari dei veicoli per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.

2. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi, stanziate sul capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono pari a dodici milioni in conto residui di stanziamento di provenienza 2021 e due milioni di euro in conto competenza 2022.

3. Per l'assegnazione dei contributi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si avvale di una specifica piattaforma informatica la cui gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, alla società Consap S.p.a. quale soggetto responsabile dell'attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009.
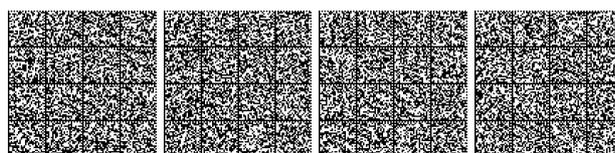
4. L'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 fa salvo quanto dovuto alla Società Consap S.p.a., quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

per sistema di riqualificazione elettrica: un sistema che consente di trasformare un veicolo immatricolato originariamente con motore termico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica;

per proprietari: i proprietari, sia in qualità di persone fisiche che di persone giuridiche, che installano, in Italia, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica sui propri veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, immatricolati originariamente con motore termico;

per veicoli di categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

per veicoli di categoria M1G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

per veicoli di categoria M2, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

per veicoli di categoria M2G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

per veicoli di categoria M3, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

per veicoli di categoria M3G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

per veicoli di categoria N1, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

per veicoli di categoria N1G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

per installatore si intende l'impresa esercente l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, individuato con almeno uno dei seguenti codici Ateco (anche come attività secondaria):

i) 45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (include riparazione di sistemi di iniezione elettronica, riparazione di carburatori, officine di riparazione, installazione di impianti GPL e metano);

ii) 45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli (include riparazioni meccaniche, manutenzione ordinaria, riparazioni meccaniche di veicoli speciali);

che installa un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo immatricolato originariamente con motore termico.

Art. 3.

Criteri per l'erogazione dei contributi per la riqualificazione elettrica su veicoli immatricolati originariamente con motore termico.

1. È riconosciuto, a partire dall'entrata in vigore della legge 156 del 9 novembre 2021, cioè dal 10 novembre 2021 e fino alla disponibilità dei fondi, un contributo, nella misura del 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, nonché un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.

2. Il contributo statale è corrisposto al proprietario del veicolo in base alla data della presentazione della istanza del richiedente il contributo, previa registrazione sulla specifica piattaforma informatica di cui all'art. 1, comma 3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con avviso pubblicato sul sito www.mit.gov.it, comunica la data della messa in esercizio della piattaforma informatica.

3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

4. L'identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di persona giuridica, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso la Carta nazionale dei servizi, prevista dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

5. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:

a) il numero di targa del veicolo oggetto dell'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015, e di essere proprietario dello stesso;

b) la data dell'avvenuta installazione, allegando:

copia della fattura di avvenuta installazione, effettuata tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015;

copia della quietanza di pagamento della fattura (ove non contenuta nella fattura) effettuata con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;

copia del documento unico di circolazione aggiornato.

c) le spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) e all'imposta provinciale di trascrizione allegando le relative attestazioni;

d) codice IBAN per l'accredito del contributo;

e) cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di domanda presentata da persona giuridica;

f) l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del contributo.

6. Il sistema informatico prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i documenti di cui al precedente art. 3, i proprietari dei veicoli conservano tutta la documentazione presentata anche ai fini delle verifiche di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 4.

Condizioni e modalità di accesso e fruizione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibili - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, delega le attività istruttorie e di pagamento al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 3, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, le risorse di cui al comma 2 dell'art. 1 , del presente decreto, attribuibili a titolo di corrispettivo comprensivo di I.V.A. al 22%, al soggetto gestore, nell'ammontare non superiore a 200.000 euro.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base dell'atto di cui al comma 1, procede all'istruttoria delle domande di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza ai cittadini, proprietari dei veicoli, in sede di presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 3 dell'art. 1.

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede, anche attraverso la società Consap S.p.a., alla verifica della validità e correttezza dei dati dichiarati dal richiedente all'art. 3 su un campione pari almeno al 10% dei contributi erogati.

2. Il rimborso avverrà tramite accredito sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di contributo.

Art. 6.

Revoca del rimborso

1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revoca del rimborso erogato e si procede contestualmente al recupero dello stesso anche tramite iscrizione al Ruolo.

Art. 7.

Trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità indicate all'art. 1 del presente decreto, è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1 è designato dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili quale responsabile del trattamento dei dati con la convezione ivi prevista in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) 2016/679, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di *privacy by design e by default*, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nella convenzione di cui all'art. 1 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazioni dei dati.

4. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del contributo ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

5. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) 2016/679, i beneficiari del contributo ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati che sarà pubblicata sulla piattaforma informatica gestita dalla società Consap S.p.a.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
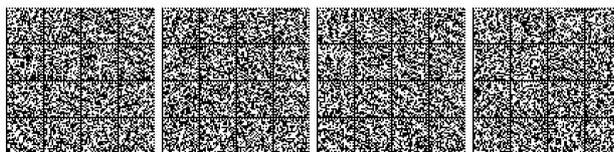
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, in base all'art. 4, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della società Consap S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede al versamento alla società Consap S.p.a. delle somme necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto con le seguenti modalità:

a) in misura pari al costo della convenzione, successivamente alla registrazione della relativa convenzione;

b) la restante somma è versata in misura pari alle richieste di rimborso da erogare nelle modalità previste dalla sopra citata convenzione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2374

22A05128

DECRETO 28 luglio 2022.

Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

Visto l'art. 7-*bis* del succitato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità», di modifica all'art. 10 «Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità» del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, modificato dall'art. 54, comma 2, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che recita: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10, comma 10-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 31 luglio 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato art. 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 10, comma 10-*bis*, e comunque non oltre il 31 luglio 2022.»;

Visto l'art. 10, comma 10-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, il quale prevede che: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 luglio 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.»;

Vista la nota prot. n. 44515 del 3 febbraio 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero ha costituito un gruppo di lavoro per la redazione di linee guida in materia di «Trasporti in condizioni di eccezionalità», al fine di dare attuazione al disposto del vigente comma 10-*bis* dell'art. 10 del codice della strada;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 5, secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;

Vista la nota prot. n. 4191 del 22 aprile 2022 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, unitamente alle «Linee guida sui trasporti in condizioni di
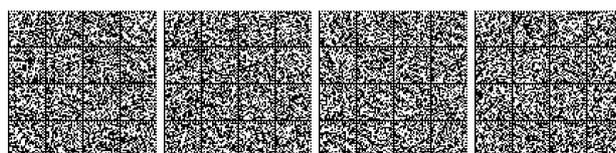
eccezionalità», il parere prot. n. 23/2022 dell'assemblea generale reso nell'adunanza dell'8 aprile 2022 con cui è stato espresso avviso favorevole nei confronti del testo delle linee guida;

Vista la nota prot. n. 14154 del 22 aprile 2022 con cui è stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle «Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità»;

Vista la nota prot. n. 7920 del 17 maggio 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica, con la quale, gli enti territoriali hanno trasmesso le proprie richieste di modifica e criticità sul testo proposto;

Vista la nota prot. n. 6300 del 30 giugno 2022 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, il parere prot. n. 57/2022 dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 23 giugno 2022 sul testo delle «Misure tecnico gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida»;

Visto l'art. 54 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», che ha fissato al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili del decreto di adozione delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità;

Vista la nota prot. n. 11725 del 20 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica, con la quale, sono state trasmesse le richieste emendative dell'allegato 2 allo schema di provvedimento «Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida» approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con parere n. 57/2022 del 23 giugno 2022;

Vista la nota prot. n. 7332 del 26 luglio 2022 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, una nuova formulazione dell'allegato 2 allo schema di provvedimento «Misure tecnico gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida»;

Vista la nota prot. n. 26123 del 26 luglio 2022 con cui è stato trasmesso per la trattazione nel corso della prossima seduta della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle «Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità»;

Sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la quale ha espresso il proprio avviso favorevole con nota prot. n. 32968 del 28 luglio 2022;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 27 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Adozione delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità

1. Sono adottate le linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'allegato 1 al presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 2.

Disciplina transitoria

1. Sono altresì previste, ai sensi dell'art. 10, comma 10-*bis*, lettera b-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 54, comma 1, lettera b n. 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le disposizioni transitorie, applicabili non oltre il 30 settembre 2023, recate nelle «Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida» di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2430

AVVERTENZA:

Il testo integrale degli allegati facenti parte integrante del presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, alla pagina dedicata, accessibile al link https://www.mit.gov.it/normativa

22A05212
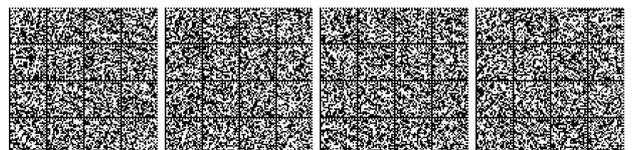
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Salva Cremasco a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salva Cremasco».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1377 della Commissione del 20 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 343 del 23 dicembre 2011 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Salva Cremasco»;

Visto il decreto del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 296 del 20 dicembre 2012, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Salva Cremasco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salva Cremasco»; rinnovato da ultimo con DM del 30 gennaio 2019;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai

requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <caseifici> nella filiera < formaggi > individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con nota del 31 gennaio 2022 (prot. Mipaaf n. 44952) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Certiprodop in data 15 febbraio 2022 (prot. Mipaaf 70629) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salva Cremasco»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Salva Cremasco a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Salva Cremasco»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 7 dicembre 2012 al Consorzio tutela Salva Cremasco con sede legale in Crema, Via IV Novembre 6, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salva Cremasco»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 7 dicembre 2012 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A05132

DECRETO 11 marzo 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Colline Salernitane DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Colline Salernitane».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane»;

Visto il decreto del 4 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 del 23 aprile 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Colline Salernitane DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Colline Salernitane», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 10 settembre 2018;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <olivicoltori> nella filiera < grassi, olii > individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo agroqualità in data 4 novembre 2021 (prot. Mipaaf 576786) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» e successivi chiarimenti e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Colline Salernitane DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Colline Salernitane»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 4 aprile 2005 al Consorzio di tutela Colline Salernitane DOP con sede legale in Battipaglia (SA), Via Belvedere n. 10, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Colline Salernitane»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 aprile 2005 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 11 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A05133

DECRETO 1° agosto 2022.

Adozione delle misure tecniche e misure spazio-temporali contenute nel Piano di gestione locale (PGL) CO.Ge.Pa. di Portorosa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
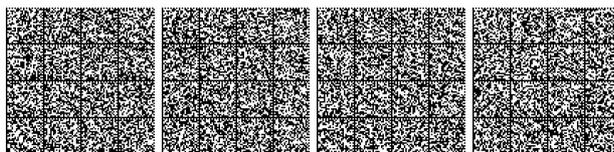
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1241/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 86», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022 emanata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017;

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con il quale, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo è stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - Sezione A, della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il Piano di gestione locale Co.Ge.Pa. di Portorosa che stabilisce misure di gestione nelle zone costiere comprese tra la foce del torrente Naso e la foce del torrente Gallo;

Considerato, che nel Piano di gestione locale viene rispettato l'impegno assunto dall'Unione europea ai fini dell'applicazione di una strategia precauzionale nell'ado-

zione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile;
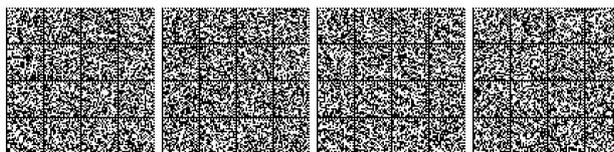
Ritenuto opportuno adottare le misure contenute nel Piano di gestione locale;

Decreta:

Art. 1.

Sono adottate misure tecniche e spazio-temporali che si applicano nelle zone costiere comprese tra la foce del torrente Naso e la foce del torrente Gallo.

1.1 Misure tecniche

Pesca della lampuga (*Coryphaena hippurus*)

divieto di posizionare FAD (cannizzi) all'interno del Golfo di Patti (congiungente tra Capo Calavà e Capo Milazzo) durante tutto il periodo di validità del Piano;

i FAD per la pesca con l'attrezzo «reti a circuizione a chiusura meccanica» devono essere posizionati in mare a partire dal 30 agosto di ogni anno;

l'attività di pesca con i FAD è consentita dal 15 settembre al 31 dicembre di ogni anno;

nell'area interessata il numero massimo di FAD da posizionare in mare è stabilito in n. 20 unità per imbarcazione.

Utilizzo reti da posta

la dimensione minima della maglia per l'attrezzo «reti da posta calate (ancorate)» nell'area interessata è fissata a maglia 10 (25 mm per lato);

esclusivamente per la pesca della triglia con le reti da posta potrà essere utilizzata la maglia 12 (20,8 mm per lato), nel periodo compreso tra aprile ed agosto di ogni anno;

la lunghezza massima delle reti da posta è fissata in 2.500 m per le unità da pesca con una sola persona imbarcata. È possibile aggiungere altri 1.000 m di rete in presenza di un secondo pescatore ed altri 1.000 in presenza di un terzo pescatore imbarcato;

è vietato calare più di 4.500 m di reti da posta per imbarcazione con 3 o più persone imbarcate.

Pesca del totano

per le imbarcazioni con un solo marittimo imbarcato e che hanno in licenza gli attrezzi «lenze a mano e a canna (manovrate a mano), lenze a mano e a canna (meccanizzate) e lenze trainate», è consentito l'uso di un numero massimo di 5 richiami luminosi;

è consentito un numero massimo di 10 richiami luminosi per le imbarcazioni con due o più marittimi imbarcati e che hanno i predetti attrezzi in licenza.

1.2 Misure spazio-temporali

nell'area di Oliveri-Marinello è fatto divieto di esercitare qualsiasi attività di pesca, come da ordinanza n. 40/2013 della Capitaneria di Porto di Milazzo.

è fatto divieto totale di pesca nella secca di Tindari nei mesi di maggio e di settembre.

è fatto divieto totale di pesca ai sistemi di pesca a strascico nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà, come stabilito da d.d. n. 9045689 del 6 agosto 2020.

Art. 2.

La validità delle misure tecniche e delle misure spazio-temporali di cui al presente decreto, decorre dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione degli Organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché affisso all'albo delle Capitanerie di porto dell'area interessata.

Roma, 1° agosto 2022

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 994

22A05126

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 settembre 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 917).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'ec-

cezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022 e n. 904 del 15 luglio 2022, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, il quale ha rimesso all'adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
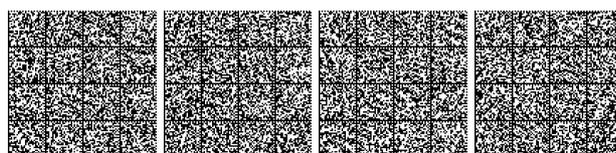
la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione;

Visto il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Considerato quanto convenuto in Cabina di coordinamento sisma 2016 del 19 maggio 2022 circa l'introduzione e la tempistica dei nuovi termini;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante la modifica del termine previsto dall'art. 2, comma 1 dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

Ravvisata la necessità, in ragione di quanto ulteriormente emerso dal confronto con i territori e con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, di unificare i termini previsti per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022

1. Per le ragioni di cui in premessa, al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, le parole «15 settembre 2022» sono sostituite dalle parole «15 ottobre 2022».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A05241

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 19 luglio 2022.

Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2022.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed, in particolare, l'art. 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2021 con il quale è stato conferito al Ministro, prof.ssa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e famiglia;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»;

Visto l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

Visto in particolare il sopra citato comma 1252, che stabilisce le modalità di riparto del suddetto fondo;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'art. 3, concer-

nente riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2022, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari ad euro 100.887.314,00;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2021, n. 310;

Preso atto della riduzione delle risorse pari ad euro 5.006.686,00 sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)* e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2022, n. 1276, che ha destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma complessiva di euro 1.830.000,00;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa», il quale prevede una riduzione di risorse pari ad euro 50.000.000,00, a valere sul fondo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato, pertanto, che le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» da ripartire ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, ammontano ad euro 44.050.628,00;

Vista la delibera della Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018);

Considerato che occorre procedere alla individuazione delle finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le regioni della quota spettante alle stesse, mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 6 luglio 2022 (repertorio atti n. 113/CU);

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022, ammontanti complessivamente ad euro 44.050.628,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro 14.050.628,00, per le finalità di cui all'art. 2;

2. risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 30.000.000,00, per finanziare le attività di cui all'art. 3.

Art. 2.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:

a. interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali e associazioni, anche al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche (art. 1, comma 1250, lettera *q)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

b. ulteriori iniziative di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con specifico riferimento alla:

lettera *f)* con particolare riguardo a progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
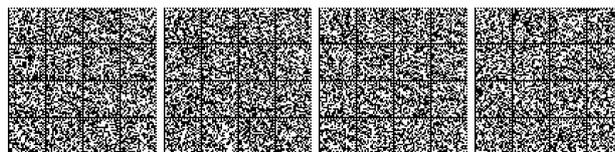
lettera *g)* progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

lettera *h)* interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)* dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei comuni per le progettualità relative ai servizi alla persona.

4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente riservata ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale dall'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalità.

Art. 3.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare: interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire il supporto delle attività svolte dai centri per le famiglie e, nell'ambito delle competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità; interventi volti alla promozione di politiche di benessere familiare attraverso l'armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro, sviluppate anche tramite collaborazioni regionali e interregionali.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella (Allegato *I)*, parte integrante del presente atto.

3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Provincie autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 252.000,00 e 246.000.00 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, art. 6.

4. Le regioni possono cofinanziare i progetti e le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni e dalle province autonome per la realizzazione delle citate attività.

5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (Allegato 1), a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 4.

6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico all'indirizzo pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, devono essere allegati:

i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto;

ii. scheda, compilata sulla base di un *format* comunicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente il piano operativo delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attività con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione e di un piano finanziario relativo alle attività stesse e coerente con il citato cronoprogramma.

7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui al comma 1.

8. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la documentazione di cui ai commi 5 e 6 entro il termine di cui al medesimo comma 6 tornano nella disponibilità del Dipartimento.

9. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, avviando un'analisi anche in termini di impatto sociale delle azioni stesse e condividendone gli esiti con le regioni e l'Anci, al fine di garantire il coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali. A tale fine, le regioni si impegnano a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al periodo precedente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dal Dipartimento stesso.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro: BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2209

ALLEGATO *I*
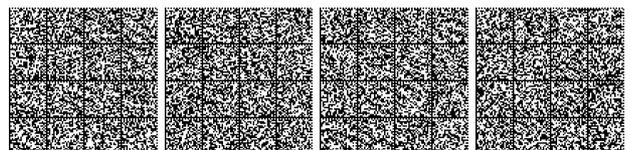
Famiglia riparto Regioni e PA 2022

	% Reg.	**FNPS**
Abruzzo	2,45%	**735.000,000**
Basilicata	1,23%	**369.000,000**
Calabria	4,11%	**1.233.000,000**
Campania	9,98%	**2.994.000,000**
Emilia Romagna	7,08%	**2.124.000,000**
Friuli Venezia Giulia	2,19%	**657.000,000**
Lazio	8,60%	**2.580.000,000**
Liguria	3,02%	**906.000,000**
Lombardia	14,15%	**4.245.000,000**
Marche	2,65%	**795.000,000**
Molise	0,80%	**240.000,000**
Provincia di Bolzano *	0,82%	**246.000,000**
Provincia di Trento *	0,84%	**252.000,000**
Piemonte	7,18%	**2.154.000,000**
Puglia	6,98%	**2.094.000,000**
Sardegna	2,96%	**888.000,000**
Sicilia	9,19%	**2.757.000,000**
Toscana	6,56%	**1.968.000,000**
Umbria	1,64%	**492.000,000**
Valle d'Aosta	0,29%	**87.000,000**
Veneto	7,28%	**2.184.000,000**
TOTALE		**30.000.000,00**

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

22A05139

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 26 maggio 2022.

Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per la «Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016». (Ordinanza n. 22).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo». Inoltre, per gli interventi ritenuti di «particolare urgenza e criticità», ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, «i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive nn. 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che «(…) è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, di conferimento incarico al consigliere Carlo Presenti di coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020, di nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, come prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresì, «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni- autonomie locali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la *governance*, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l'Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale volto, tra l'altro, a «favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel

rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»;

Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società in *house* dello Stato;

Visto con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'«Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo n. 50/2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in *house* di un'amministrazione pubblica;

Visti gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disciplinano agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto del 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante «Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale», aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in *house*, di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in *house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni

di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha individuato la *governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedendo che «Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009».

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare (PNC), nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;

Considerato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, all'allegato 1, ha definito le «schede progetto» relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla missione 5 - inclusione e coesione - componente 3 - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto- legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Visto l'art. 13-*ter*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, autorizza il Commissario straordinario a stipulare convenzioni con la società Invitalia p.a. per acquisire il supporto tecnico-operativo a favore dei soggetti attuatori per l'attuazione degli interventi del Fondo complementare al PNRR, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;

Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerato che ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per
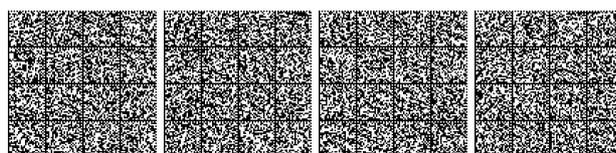
il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;

Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge n. 77/2021 prevede, inoltre che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in *house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 77/2021 estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Considerato che Invitalia, in base al proprio statuto, svolge «attività strumentale dell'Amministrazione centrale dello Stato» e «ha per oggetto lo svolgimento di attività prevalentemente finanziarie al fine dello sviluppo e della competitività del sistema Paese (…). Per il conseguimento di tali obiettivi, la società opera in coerenza con i documenti della programmazione nazionale (…)»;

Considerato che il Commissario straordinario e Invitalia hanno consolidato nel corso del tempo rapporti di collaborazione attraverso altri specifici atti convenzionali, tra cui, a titolo esemplificativo, la Convenzione *ex* art. 50, comma 3, lettera *b)* del decreto-legge n. 189/2016, come prorogata da Invitalia con comunicazione CGRTS-0666581 del 27 dicembre 2021 stabilisce le modalità di svolgimento da parte di Invitalia dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Considerato che è stata acquisita la proposta di Convenzione al prot. n. CGRTS-0010040/2022 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto «Affidamento dei servizi di supporto strategico al sistema di gestione e controllo in favore del soggetto attuatore Sisma 2016 per la realizzazione del Piano complementare al PNRR aree sisma 2009-2016»;

Considerato che è stata valutata la congruità economica dell'offerta relativa alla Convenzione in oggetto del soggetto *in house* Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con nota prot. n. CGRTS- P-0010208 del 21 aprile 2022;

Vista l'ordinanza 19 del 27 aprile 2022 avente ad oggetto «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia: «Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016»; «Schema di Convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Vista la nota della Corte dei conti prot. n. SCCLA-0026187-uscita-12 maggio 2022, protocollo CGRTS-0012037-A-13 maggio 2022, con cui sono stati formulati rilievi all'ordinanza n. 19 del 27 aprile 2022;

Vista la nota di riscontro ai predetti rilievi, prot. n. CGRTS-0012784-P-20 maggio 2022;

Vista l'ulteriore nota inviata in data odierna con prot. CGRTS-0013089-P-25 maggio 2022 con cui, a seguito delle ulteriori interlocuzioni intervenute con la Corte dei conti è stato richiesto il ritiro della predetta ordinanza n. 19 del 27 aprile 2022;

Ritenuto altresì, opportuno approvare gli schemi di convenzione allegati alla predetta ordinanza, con due distinte ordinanze, recanti rispettivamente: «Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016» e «Schema di convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Ritenuto pertanto di approvare con la presente ordinanza lo schema di convenzione per la «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per la «Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016»;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 25 maggio 2022 con il coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nel senso suindicato;

Dispone:

Art. 1.

Richiami

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Alla presente ordinanza è allegato:

a) «Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», in seguito Convenzione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia;

b) il Piano generale delle attività ed il disciplinare di rendicontazione, da considerarsi parte integrante dello schema di Convenzione.

Art. 2.

Oggetto

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo schema di Convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di supporto strategico alla comunicazione e al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016.

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto dello schema di Convenzione di cui al precedente comma, all'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia è riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 2.049.996,96 oltre I.V.A. al 22% per euro 449.990,00, per un totale di euro 2.499.986,96.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è a valere sulle risorse di cui all'art. 13-*ter*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 3.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 26 maggio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1617

AVVERTENZA:

La Convenzione e i relativi allegati, uniti alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma

22A05181

ORDINANZA 26 maggio 2022.

Individuazione del regime di aiuti di Stato oggetto di notifica alla Commissione Europea relativi alla misura B «Rilancio economico e sociale» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 23).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (nel seguito regolamento ABER);

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, e successive modifiche, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (nel seguito regolamento FIBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (nel seguito regolamento *de minimis*);

Vista la comunicazione (2014/C 204/01) recante gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (nel seguito orientamenti agricoli);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito Quadro temporaneo Covid);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «*Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia*» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare», nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del predetto decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che, per l'attuazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, in attuazione dell'art. 1, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 la Cabina di coordinamento procedesse all'individuazione degli interventi della macro misura B «Rilancio economico e sociale»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021 l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento

integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle macro misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che per le sub-misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che con ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state approvate le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative schede allegate alla stessa ordinanza, e ha affidato la progettazione delle sub-misure a Invitalia sulla base dello schema di convenzione allegato all'ordinanza;

Considerato che la richiamata ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 prevede, all'art. 2, comma 3, che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività», e all'art. 3, comma 2, che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992, ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub-misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;

Preso atto delle intese espresse in data 22 aprile 2022 nella Cabina di coordinamento integrata dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Considerato che la macro misura B ha come obiettivo generale il sostegno e il rilancio della capacità competitiva dei territori, che si persegue attraverso il sostegno all'imprenditorialità dei residenti, il rafforzamento del tessuto sociale ed economico e lo stimolo all'innovazione produttiva ed è articolata nelle seguenti sub-misure, misure e linee di intervento:

a) sub-misura B1 «Sostegno agli investimenti»: ha la finalità di sostenere il rafforzamento delle attività economiche e produttive, comprese quelle legate al settore agricolo, all'artigianato, alla filiera agroalimentare, nonché al settore farmaceutico ed ai servizi alle imprese, e i progetti di avvio di impresa o di ampliamento delle attività esistenti. La sub-misura è così articolata:

misura B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria»;

misura B1.2 «Interventi per progettualità di dimensione intermedia»;

misura B1.3 «Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive»:

linea di intervento B1.3.a «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori»;

linea di intervento B1.3.b «Interventi per l'innovazione diffusa»;

linea di intervento B1.3.c «Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate»;

b) sub-misura B2 «Turismo cultura, sport e inclusione»: ha la finalità di sostenere la valorizzazione del territorio tramite lo sviluppo e la qualificazione dell'economia turistica, creativa, sportiva e culturale. La sub-misura è così articolata:

misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e progetti collaborativi di innovazione e lo sviluppo di attrattori turistici»;

misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l'innovazione dell'offerta turistica»;

misura B2.3 «Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità»;

c) sub-misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»: ha la finalità di sostenere la valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e agroalimentari attraverso misure specifiche e interventi di sistema per la realizzazione di piattaforme di raccolta e trasformazione delle risorse naturali locali e per aumentare l'efficienza del processo di smaltimento e riutilizzo del ciclo delle macerie. Gli obiettivi sono l'aumento dell'efficacia per tutte le fasi del processo sulle risorse naturali (pianificazione, coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione) e assicurare un notevole valore aggiunto ai prodotti trasformati in loco. La sub-misura è così articolata:

misura B3.1 «Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali»;

misura B3.2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica»;

misura B3.3 «Ciclo delle macerie».

Considerato che le sub-misure in cui è articolata la predetta macro misura B saranno attuate attraverso l'adozione di specifici bandi che opereranno nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina unionale in

materia di aiuti di Stato di volta in volta applicabile, rappresentata dai richiamati regolamento GBER, regolamento ABER, regolamento FIBER e regolamento *de minimis*;

Considerato che le imprese dei territori interessati dagli interventi di cui alla macro misura B, già duramente colpite dalle negative conseguenze economiche e sociali connesse ai sismi, hanno ulteriormente subito gli effetti correlati al diffondersi della pandemia da Covid-19, con la conseguente difficoltà nell'attuazione di investimenti anche già programmati;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle predette imprese, volto a colmare il divario di investimenti accumulato e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato, altresì, che la recente aggressione della Russia contro l'Ucraina ha determinato importanti ripercussioni sull'economia dei Paesi dell'Unione e quindi, anche dei territori interessati dagli interventi di cui alla più volte richiamata macro misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessità di prevedere un possibile sostegno alle imprese colpite dalla predetta crisi ed ivi operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato in proposito adottata dalla Commissione;

Tenuto conto dei più recenti studi e analisi, elaborati dalle principali associazioni di categoria italiane, riguardanti l'impatto del conflitto russo-ucraino sulle imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016, comprendenti porzioni di territorio di quattro regioni, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, che mettono in evidenza come il conflitto in corso rappresenti un ulteriore fattore critico per le attività di impresa, già alle prese con l'aumento dei prezzi delle commodities, difficoltà di reperimento di materie prime, lunghi tempi di consegna e aumento dei costi del trasporto via container, determinando una situazione di alta incertezza nelle prospettive economiche che rischia, entro breve tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale, regionale, di portare a un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura o temporanea sospensione dell'attività di molte imprese, comprese quelle agricole, turistiche e commerciali, già penalizzate da due anni di limitazioni, con significative conseguenze anche sul fronte occupazionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno consentire, in sede di attuazione delle sub-misure in argomento e nei limiti disposti dalla presente ordinanza, l'accesso alle possibilità offerte dal Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina con la previsione, in particolare, di uno specifico regime di aiuti che preveda l'applicazione delle disposizioni recate:

dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid, recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

dalla sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina, recante disposizioni in merito agli aiuti di importo limitato;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 25 maggio 2022 con il coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nel senso suindicato;

Dispone:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere le imprese nella realizzazione degli investimenti programmati e di accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché nel far fronte alle ripercussioni economiche conseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina, la presente ordinanza è volta a definire un regime di aiuti finalizzato all'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Covid e del Quadro temporaneo Ucraina richiamate in premessa agli interventi in favore delle imprese previsti dalla macro-misura B «Rilancio economico e sociale» del «Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» e individuati al comma 2.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è applicabile, nel rispetto di quanto definito dalla presente ordinanza e con le modalità indicate nei singoli bandi attuativi, ai seguenti interventi definiti nell'ambito della richiamata macro misura B «Rilancio economico e sociale»:

misura B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria»;

misura B1.2 «Interventi per progettualità di dimensione intermedia»;

misura B1.3 «Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive»:

linea di intervento B1.3.a «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori»;

linea di intervento B1.3.b «Interventi per l'innovazione diffusa»;

linea di intervento B1.3.c «Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate»;

misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e progetti collaborativi di innovazione e lo sviluppo di attrattori turistici»;

misura B2.3 «Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità»;
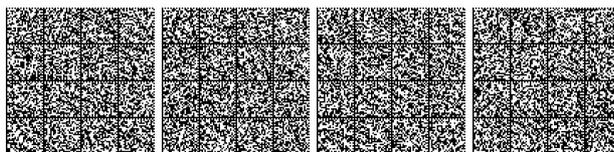
misura B3.2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica»;

misura B3.3 «Ciclo delle macerie».

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono attuati attraverso l'adozione di bandi operanti, in funzione delle specifiche finalità, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato di volta in volta applicabile e recata dal regolamento GBER, dal regolamento ABER e dal regolamento *de minimis*. Su istanza dell'impresa e con riferimento a ciascun programma di investimenti può essere richiesta l'applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previste e di quanto in proposito stabilito dalla presente ordinanza, in base all'articolazione riportata nella tabella che segue.

Intervento	Regime temporaneo applicabile
misura B1.1	Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid
misura B1.2	Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina
linea di intervento B1.3.a	Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina
linea di intervento B1.3.b	Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina
linea di intervento B1.3.c	Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina
misura B2.1	Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina
misura B2.3	Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina
misura B3.2	Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina
misura B3.3	Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina

4. Resta fermo che l'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro temporaneo Covid e al Quadro temporaneo Ucraina è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Ferme restando le specificità di ciascuna sub-misura, misura e linea di intervento, come definite nei rispettivi bandi attuativi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina di cui all'art. 1, le imprese richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

b) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

c) non trovarsi in condizioni tali da risultare al 31 dicembre 2019 impresa in difficoltà, secondo le modalità previste dal regolamento GBER;

d) avere sede legale e/o operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016;

e) non operare nel settore creditizio e finanziario.

2. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

3. In sede di accesso ai bandi di cui all'art. 1, le imprese sono tenute ad assumere l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio.

Art. 3.

Ulteriori condizioni per l'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Covid

1. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dalla presente ordinanza e dai bandi di cui all'art. 1, le agevolazioni possono essere riconosciute nei limiti e alle condizioni previsti dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid a fronte di programmi di investimento comportanti costi in attività materiali e immateriali; i costi relativi all'acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono rivestire carattere di ecosostenibilità e, a tal fine, è verificato il rispetto del principio DNSH.
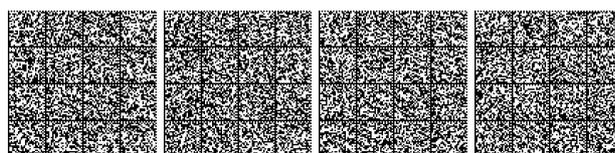
3. A fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse, nelle forme previste dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid anche in combinazione tra loro, nei limiti delle intensità previste dal punto 89, lettera *d)*, del medesimo Quadro temporaneo Covid e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere *a)* ed *e)*. Qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potrà, in ogni caso, essere superiore a 8 anni.

4. Ferme restando le limitazioni eventualmente previste da ciascun bando di cui all'art. 1, alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo possono essere aggiunti gli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati altri tipi di aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis o dei regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo previste da tali regolamenti. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere concesse entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo un eventuale maggior termine di vigenza della competente sezione del Quadro temporaneo Covid che potrà essere disposto dalla Commissione.

Art. 4.

Ulteriori condizioni per l'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Ucraina

1. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale e/o operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016 che subiscono le ripercussioni economiche conseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina e/o le conseguenze delle sanzioni economiche imposte e delle contromisure di ritorsione adottate, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dalla presente ordinanza e dai bandi di cui all'art. 1, le agevolazioni possono essere riconosciute nei limiti e alle condizioni previsti dalla sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina.

2. A fronte della realizzazione dei programmi di investimento agevolabili nell'ambito degli interventi di cui al di cui all'art. 1, comma 3, le agevolazioni possono essere concesse, indipendentemente dalla forma di aiuto prescelta e in valore nominale, nei limiti del massimale previsto dalla sezione 2.1, punto 41, lettera *a)*, del Quadro temporaneo Ucraina.

3. Non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni di cui al presente articolo le persone fisiche e le entità oggetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea, tra cui:

a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni;

b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;

c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

4. Ferme restando le limitazioni eventualmente previste da ciascun bando di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni in merito al cumulo delle agevolazioni previste dal punto 39 del Quadro temporaneo Ucraina.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere concesse entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo un eventuale maggior termine di vigenza della competente sezione del Quadro temporaneo Ucraina che potrà essere disposto dalla Commissione.

Art. 5.

Dotazione finanziaria

1. All'attuazione del regime di aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse del «Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», nel limite dell'importo di 407 milioni di euro come di seguito articolato:

a) interventi a valere sulla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid: 320 milioni di euro;

b) interventi a valere sulla sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina: 87 milioni di euro.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'operatività delle disposizioni di cui alla presente ordinanza relative all'applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina è subordinata alla notifica alla Commissione europea di un regime di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza e dai bandi attuativi di cui all'art. 1, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. Sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle
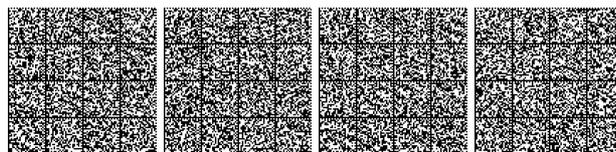
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. L'ordinanza sarà pubblicata altresì sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 maggio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1632

22A05182

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 luglio 2022.

Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale» e l'art. 6-*ter*, rubricato «Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare quanto previsto dall'art. 2, comma 10-*bis*;

Viste le disposizioni in materia di regime delle assunzioni delle pubbliche amministrazioni e di vincoli alla spesa di personale;

Acquisita, con riguardo alle regioni, agli enti regionali e agli enti locali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in data 6 luglio 2022;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 6-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le allegate linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Efficacia

1. Le linee di indirizzo allegate entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 22 luglio 2022

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2218
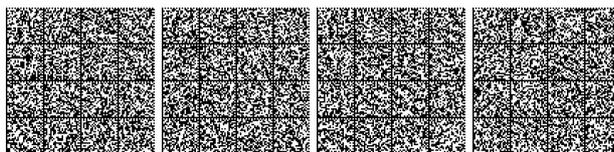
LINEE DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Sommario
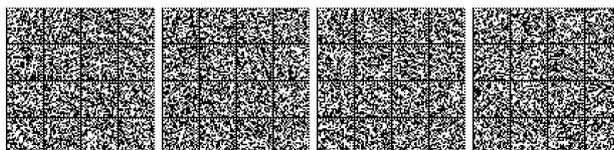
1. INTRODUZIONE

Nelle linee di indirizzo contenute nel D.M. 8 maggio 2018 si anticipava la necessità che la programmazione dei fabbisogni di personale, nella sua nuova configurazione frutto delle riforma normativa del 2017, dovesse tendere, nella progressiva maturazione dello strumento, alla capacità di individuare figure e competenze professionali idonee ad una pubblica amministrazione moderna, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, mediante l'introduzione di strumenti in grado di valorizzare le attitudini e le abilità richieste per lo svolgimento delle attività e delle responsabilità da affidare, in aggiunta alle conoscenze.

È un assunto condiviso, infatti, che la capacità delle amministrazioni pubbliche di rispondere con prontezza alle sfide poste dalle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche dipenda, oltre che dalla capacità di visione del management che le guida, anche dalla qualità dei modelli organizzativi adottati e, in particolare, dalla articolazione, coerenza ed aggiornamento delle competenze dei lavoratori che vi operano all'interno.

A fronte di questo, tuttavia, le più recenti indagini di settore restituiscono un quadro incerto per la PA italiana: al 1° gennaio 2021, il comparto contava 3,2 milioni di dipendenti, 31 mila in meno rispetto all'anno precedente (-0,97%, il minimo storico degli ultimi 20 anni), di età avanzata (in media 50 anni), in difficoltà ad offrire servizi adeguati a imprese e cittadini poiché sguarnito del personale necessario al pieno ed efficiente svolgimento della propria *mission*, priva delle conoscenze e capacità ad oggi ritenute essenziali per realizzare i programmi di innovazione e quindi ancora lontana dall'aver interiorizzato quegli specifici profili di cultura gestionale che dovrebbero segnare il passaggio da un'amministrazione semplicemente inerziale e adempitiva a una dinamica e ben gestita[1].

Nel contesto attuale, segnato dall'impatto della grave crisi epidemiologica che ha investito il Paese a partire dal 2020, seguita poi da un periodo di forti tensioni internazionali ma anche dalla individuazione di soluzioni innovative per agevolare il pieno recupero del severo deficit nel bilancio dello Stato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si pone come sfida e, al contempo, soluzione alle necessità di sviluppo e innovazione della PA italiana.

L'ampio quadro di riforme del lavoro pubblico investe, tra gli altri aspetti, le modalità di selezione, valutazione e carriera dei dipendenti pubblici che si saldano, a loro volta, alla formazione e alla riprogettazione del sistema dei profili professionali secondo un modello articolato per competenze, ossia conoscenze, capacità tecniche e capacità comportamentali, che diventano il contenuto descrittivo delle famiglie professionali e delle singole posizioni di lavoro presenti all'interno dell'organizzazione. Questo modello, guidando le diverse leve di gestione del personale in coerenza con le prestazioni e con le competenze attese in una amministrazione moderna ed efficiente, funge da *trait d'union* tra riforma del reclutamento, sviluppo delle carriere e formazione

[1] Fonti: Rapporto di ricerca Forum PA "Lavoro pubblico 2021" (giugno 2021) e CNEL "Relazione al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini" (annualità 2020).

professionale, in una logica di gestione integrata delle risorse umane *competency based*, senza trascurare gli aspetti motivazionali e valoriali tipici del *civil service*.

In coerenza con la formulazione dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le presenti linee di indirizzo intendono affiancare le amministrazioni impegnate nel rinnovamento della gestione delle risorse umane in chiave strategica veicolando uno strumento di progettazione e gestione adattabile alle diverse esigenze di competenze professionali e - al contempo - rigoroso nell'approccio metodologico, funzionale ad un'efficace programmazione delle professionalità e all'ottimale perseguimento delle missioni pubbliche che il singolo ente è chiamato a perseguire.

Rispetto alle linee di indirizzo contenute nel richiamato D.M. 8 maggio 2018, il presente documento aggiorna e integra la componente connessa alla programmazione qualitativa e all'individuazione delle competenze che investono i profili (paragrafi 5 e 6), nulla innovando – invece - con riguardo agli aspetti finanziari e di gestione degli organici (paragrafi 2, 3 e 4). Nulla è innovato in merito al personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (paragrafo 7).

Con riferimento all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, si rammenta che, per effetto dell'art. 6 del DL 80/2021, esso è confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) quale strumento unico di coordinamento che mette in correlazione la programmazione dei fabbisogni di risorse umane – espressa in termini di profili professionali e competenze – alla programmazione strategica dell'ente e alle strategie di valorizzazione del capitale umano.

Al fine di fornire un valido supporto alle amministrazioni impegnate nell'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali, il presente documento presenta tre sezioni: (i) la prima inquadra il tema della gestione per competenze; (ii) la seconda è finalizzata a fornire gli strumenti conoscitivi per l'adozione di un modello incentrato sui profili di ruolo all'interno dei singoli enti; (iii) la terza fornisce un richiamo alle esperienze nazionali ed internazionali analizzate, evidenziando punti di contatto e differenze nell'approccio e nello strumento adottati, con richiami a concrete applicazioni sul campo maturate nell'ambito di amministrazioni pubbliche a quadro normativo vigente.

Le presenti linee di indirizzo, adottate con decreto di natura non regolamentare ai sensi del novellato articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La sottoscrizione dei contratti collettivi della tornata 2019-2021, nel delineare le scelte della parti sociali in ordine alle materie affrontate nelle presenti linee di indirizzo, potrà rendere necessaria l'adozione di aggiornamenti al presente documento.

In ultimo, si precisa che, nell'ambito delle linee progettuali del PNRR a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, è previsto lo sviluppo di una strumentazione dedicata (*toolkit*, repertori di competenze, tassonomie, supporto consulenziale per la gestione strategica delle risorse umane) che verrà resa
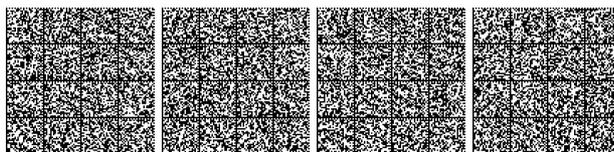
disponibile per l'implementazione sul campo della metodologia illustrata nel documento.

***

2. NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI E GESTIONE PER COMPETENZE

La graduale qualificazione delle amministrazioni pubbliche come organizzazioni ad alta intensità di lavoro qualificato (*human capital intensive*), processo sostenuto anche dalle innovazioni tecnologiche, richiede agli enti di dotarsi delle infrastrutture immateriali funzionali a definire, osservare e sviluppare le competenze tecniche e trasversali del proprio personale, con particolare enfasi su quelle digitali.

Partendo da questa necessità, calata in un contesto socioeconomico che rende prioritario il ripensamento e lo sviluppo in chiave moderna del comparto pubblico, i progetti del PNRR in tema di riforma del pubblico impiego fungono da impulso all'evoluzione dei modelli organizzativi delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei mestieri e dei contenuti professionali di chi vi opera.

Considerata la rapida obsolescenza dei contenuti descrittivi statici delle professioni richieste per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle *mission* delle amministrazioni pubbliche, soggette a mutamenti nelle modalità di svolgimento e nella strumentazione a supporto, risulta necessario identificare - prima ancora dei nuovi profili professionali - le modalità stesse di analisi e descrizione di tali profili, in modo da intercettare una pluralità di dimensioni che vadano oltre quella delle sole conoscenze teoriche, del titolo di studio e dell'elencazione dei compiti da svolgere, per approdare, invece, all'identificazione di un sistema di "competenze".

Tale passaggio richiede di spostare l'attenzione da *cosa* viene fatto (mansioni e attività) a *come* vengono svolti i compiti e a quali conoscenze, capacità tecniche e comportamentali – e di quale profondità e ampiezza - siano indispensabili al loro svolgimento ottimale.

Si rende, dunque, necessario adottare, con la necessaria gradualità, un cambio di paradigma, coniugando la programmazione dei fabbisogni di personale con un modello organizzativo volto a non concludere la descrizione del profilo all'assolvimento delle mansioni previste dalla posizione di lavoro che i dipendenti ricoprono al momento di ingresso nel pubblico impiego, bensì a riconoscerne e accompagnarne l'evoluzione, verso una caratterizzazione fondata sulla specificità dei saperi, sulla qualità della prestazione e sulla motivazione al servizio, elementi centrali – questi – anche nel disegnare carriere dinamiche per i più meritevoli e accrescere l'attrattività del lavoro pubblico, in una loguica di *employer branding*.

Una gestione per competenze mira a promuovere l'integrazione orizzontale di tutte le leve dello *human resources management* (programmazione strategica dei fabbisogni, attività di *employer branding*, procedure di reclutamento e selezione, sistemi di misurazione e valutazione, piani di formazione, percorsi di carriera) e l'allineamento verticale delle stesse con la strategia generale dell'amministrazione, grazie all'evoluzione del ruolo delle politiche di gestione del personale da adempimento di

pratiche amministrative relative al rapporto di lavoro dei dipendenti a leva strategica di sviluppo degli individui e delle organizzazioni pubbliche.

In linea con le traiettorie di cambiamento intraprese presso il settore pubblico dei paesi OCSE[2] e con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea[3], la trasformazione della PA in un insieme di organizzazioni basate sulle competenze (i.e. *competency-based organizations*) si traduce nella necessità di innovare i tradizionali sistemi di amministrazione del personale verso strategie di gestione del pubblico impiego basate sulle competenze (i.e. *competency-based human resource management*), con l'obiettivo di identificare i mestieri e le competenze di cui le persone hanno bisogno per svolgerli in tutte le aree della realtà organizzativa, costruire un *framework* ed utilizzarlo come base per i processi di reclutamento, selezione, valutazione, premialità, formazione e sviluppo professionale.

Un primo passo verso il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo si sta concretizzando nella revisione del sistema di classificazione del personale in seno alla stagione di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, spinto dall'esigenza – sostenuta da un nuovo quadro di norme abilitanti per la piena riuscita delle sfide del PNRR[4] – di procedere ad una descrizione dell'inquadramento del personale pubblico più aderente al nuovo corso della PA e ad una regolamentazione di alcuni istituti, tra cui il sistema delle carriere, che consenta di delineare un ordinamento professionale più moderno e maggiormente consono rispetto alle necessità delle pubbliche amministrazioni, con un approccio uniforme tra i vari comparti di contrattazione.

Ulteriori avanzamenti verso il perseguimento di quegli obiettivi di attrattività e gestione dei talenti sopra brevemente richiamati si avranno con il contributo metodologico delle linee guida sulle forme di accesso alla dirigenza, di prossima emanazione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, nelle quali sarà messo in evidenza come le metodologie di selezione innovative si saldano con la gestione per competenze.

Per chiarire il linguaggio utilizzato di seguito nel documento, risulta utile fornire di seguito un breve glossario:

Area/categoria di inquadramento: è il contenitore giuridico definito dai CCNL a cui corrisponde un livello omogeneo di conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative.

Famiglia professionale: è un ambito professionale omogeneo caratterizzato da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.

Profilo professionale: è l'insieme delle attività e caratteristiche che riempiono di contenuto la definizione di una figura professionale.

---

[2] OECD (2017). *Skills for a High Performing Civil Service*, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264280724-en

[3] European Commission (2017). *Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners*. https://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=18576&langId=en

[4] Ci si riferisce, tra gli altri, all'art. 1, co. 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36.
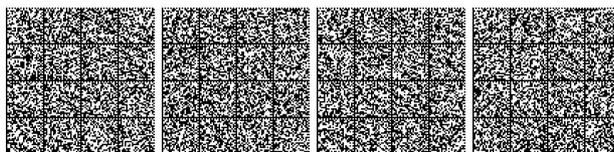
Profilo di ruolo: è la descrizione delle finalità, responsabilità e competenze che caratterizzano un determinato ruolo.

Profilo di competenza: insieme delle competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo, descritte rispetto ad un modello di riferimento.

Compito: singola attività svolta per il raggiungimento di un risultato;

Mansione: insieme di compiti (più o meno omogenei) che connotano lo spazio organizzativo affidato ad una persona;

Posizione: il punto occupato dal titolare di una mansione nella struttura organizzativa;

Ruolo: il comportamento atteso dalla persona cui è affidata una posizione;

Struttura: insieme delle posizioni contenute nell'organizzazione;

Competenze: è l'insieme di conoscenze, capacità tecniche e capacità comportamentali.

2.1. PROFILI E FAMIGLIE PROFESSIONALI

L'adozione e il funzionamento dei moderni assetti organizzativi del comparto pubblico dipendono strettamente da una propedeutica, corretta ed efficace mappatura delle "professioni della PA" e dei relativi fabbisogni in relazione agli obiettivi e ai nuovi compiti, la cui realizzazione – in termini di dimensionamento degli organici, programmazione delle assunzioni e definizione dei piani formativi – deve fondarsi sulle competenze del personale impiegato.

L'importanza delle competenze dei dipendenti pubblici, e della loro identificazione e rilevazione, è alla base anche della ridefinizione della dimensione qualitativa del concetto stesso di "fabbisogno di personale" per come è ora delineato dall'impianto normativo del decreto legislativo n. 165 del 2001, che lo identifica come l'insieme delle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, con particolare riferimento all'insieme di conoscenze, competenze, capacità e attitudini del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della PA[5].

La stagione dei rinnovi contrattuali in corso di negoziazione presso l'ARAN sta delineando un quadro di regole coerente con queste necessità, secondo un percorso prefigurato già nei CCNL della tornata 2016-2018 mediante l'istituzione delle Commissioni paritetiche incaricate di svolgere un'attività di studio e proposta dei modelli di riforma sui sistemi di classificazione del personale di ciascun comparto.

Il rinnovo contrattuale nel comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, siglato il 9 maggio 2022[6] e riguardante una platea di circa 225.000 dipendenti pubblici, inaugura il nuovo sistema di classificazione del personale di ministeri, agenzie fiscali ed

[5] Per approfondimenti su questo aspetto e sulla dimensione quantitativa dei fabbisogni si fa integrale rinvio alle *Linee di* indirizzo *per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA* predisposte da questo Dipartimento e contenute nel decreto 8 maggio 2018.

[6] Per il testo del CCNL si veda il sito dell'ARAN https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-delle-funzioni-centrali/contratti.html.
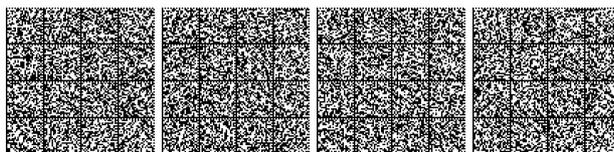
enti pubblici non economici e dà concreta attuazione alla milestone del PNRR relativa alla riforma del lavoro pubblico.

Tra le innovazioni che caratterizzano il nuovo ordinamento professionale di tali amministrazioni si segnalano l'introduzione di una nuova area, denominata "area delle elevate professionalità" nella quale trovano collocazione in possesso di elevata qualificazione professionale, e che rappresenta un possibile futuro sbocco professionale per i funzionari già presenti nell'amministrazione; la previsione di un percorso economico chiaro e semplificato, che consente ai lavoratori di acquisire quote aggiuntive di stipendio, denominate "differenziali stipendiali", volte a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti; una rinnovata attenzione alla formazione del personale, specie in questo particolare momento storico, in cui è necessario completare la transizione digitale e investire, con specifiche risorse già stanziate dal Governo, incoraggiando i processi di sviluppo di competenze e qualificazioni professionali.

Anche l'ipotesi di accordo del comparto della Sanità[7] ha sancito l'istituzione di un'area del personale di elevata qualificazione, che si pone come quinta area nell'ambito del sistema di classificazione, e ha individuato i profili professionali nel corpo del contratto collettivo nazionale.

Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione disciplinato dal contratto collettivo delle funzioni centrali è stata introdotta la nozione di *famiglie professionali*[8], definite come ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.

L'individuazione delle famiglie professionali è rilevante ai fini dell'inquadramento giuridico del personale e dell'esigibilità delle mansioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001[9]. Nel contratto individuale occorre infatti indicare, oltre all'area di appartenenza, anche la specifica famiglia professionale attribuita.

Si ricorda, inoltre, che nel contratto delle Funzioni centrali le famiglie professionali e le relative competenze professionali sono definite in sede di contrattazione integrativa. Pertanto, le indicazioni recate dalle presenti linee di indirizzo in ordine alle famiglie professionali ed ai relativi contenuti sono finalizzate anche a definire una base metodologica comune a beneficio delle delegazioni datoriali che saranno impegnate nelle contrattazioni integrative presso le amministrazioni.

In considerazione delle finalità attribuite alle "famiglie professionali", essenzialmente connesse all'inquadramento giuridico del personale, è opportuno comunque che esse siano definite ad un livello di ampiezza tale da evitare una loro rapida obsolescenza e da assicurare, in linea con gli obiettivi perseguiti dai nuovi sistemi di classificazione professionale, una maggiore fungibilità nei ruoli, anche al fine di favorire la crescita

---

[7] Si fa riferimento all'Ipotesi di accordo sttoscritta presso l'ARAN il 15 giugno 2022.

[8] Si fa riferimento all'articolo 13 del CCNL sottoscritto il 9 maggio 2022.

[9] Si rammenta che l'esigibilità delle mansioni resta legata all'area o categoria di inquadramento, pur prevedendo una modifica nell'attribuzione del profilo o della famiglia professionale. Sul punto si veda in particolare l'art. 13, comma 2, del CCNL comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 "*All'interno dell'Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro*" e l'art. 3, comma 2, del CCNL comparto regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999 "*tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili*".

professionale delle persone. Va inoltre considerato che la loro definizione, pur costituendo un primo e necessario passo per la individuazione dei fabbisogni professionali, non esaurisce del tutto la problematica di un efficace presidio dei processi gestionali ed organizzativi delle amministrazioni.

Vi è infatti un ulteriore possibile livello di declinazione delle famiglie professionali che attiene ai più specifici "profili di ruolo" che compongono l'assetto micro-organizzativo delle amministrazioni. **È importante sottolineare che tale nozione non coincide con i "profili professionali", che restano disciplinati, negli impianti contrattuali vigenti, secondo le indicazioni in essi espressamente fornite al riguardo, sia quanto alla valenza giuridica che con riferimento al livello delle relazioni sindacali attivabile.**

Questo livello di maggior dettaglio, che non assume rilievo sul piano dell'inquadramento giuridico del personale, permette tuttavia, ove necessario, di specificare meglio i fabbisogni e consente procedure di reclutamento più mirate.

Per supportare le amministrazioni nella contrattazione integrativa sulle famiglie professionali oltreché nella individuazione, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, delle più specifiche "professioni" che compongono il proprio assetto di "micro-organizzazione", appare utile anche ragionare di tassonomie comuni in grado di agevolare il confronto e la lettura dei fenomeni trasversalmente ai diversi comparti o settori.

Dal punto di vista della strumentazione già disponibile per operare a partire dalla nozione di competenze, si deve constatare che, ad oggi, i principali sistemi nazionali di standardizzazione nella definizione delle professioni[10] non appaiono risolutivi nel fornire modelli utili alle amministrazioni in questa direzione, dal momento che non presentano una caratterizzazione mirata all'utilizzo specifico da parte della PA. Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, finora le amministrazioni, ragionando sui profili professionali, hanno provveduto a definire il catalogo delle professionalità presenti o necessarie al proprio interno secondo schemi autonomi, operando prevalentemente in stretta adesione all'impianto di classificazione contenuto nei contratti collettivi nazionali[11] e, pertanto, seguendo percorsi di definizione dei profili basati più sulle mansioni che sulle competenze.

Tale approccio, oltre all'evidente rigidità rispetto alle sollecitazioni che vengono rivolte alle organizzazioni dai mutevoli bisogni dell'utenza, sconta anche un significativo grado di obsolescenza di tali profili professionali, che non rappresentano ormai più – o solo molto debolmente – le attività e i contenuti professionali di fatto presenti nella realtà

[10] Ci si riferisce al sistema di classificazione delle professioni CP2011 di Istat, in corso di aggiornamento al CP2021, e al Sistema informativo integrato sulle professioni promosso congiuntamente da INAPP (ex ISFOL) e ISTAT.

[11] I CCNL stipulati per il triennio 2016-2018 hanno provveduto a istituire, per ciascun comparto, apposite commissioni per lo svolgimento di approfondimenti e la formulazione di proposte di innovazione sui sistemi di classificazione vigenti, le cui proposte conclusive potrebbero trovare attuazione nella tornata di rinnovi 2019-2021, come già si è verificato per il comparto delle Funzioni centrali con il CCNL del 9 maggio 2022.
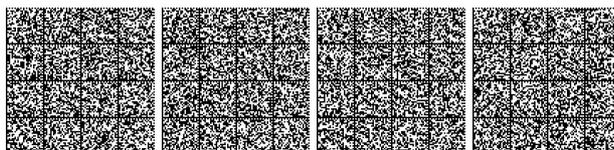
organizzativa e realmente posti in essere nell'esercizio del lavoro quotidiano e, certamente, non anticipano i bisogni futuri.

Nel quadro, quindi, della Riforma del pubblico impiego voluta come cornice abilitante per la piena riuscita dei progetti del PNRR, e raccogliendo la volontà delle parti datoriali e delle rappresentanze dei lavoratori che stanno sancendo nei contratti collettivi le caratteristiche del nuovo sistema di classificazione e delle professionalità che vi afferiscono, appare quindi opportuno fornire con questo documento uno strumento metodologico utile ad affrontare le famiglie professionali (e le loro più specifiche declinazioni) in termini di "competenze", corredato da un insieme di riferimenti per esemplificarne l'utilizzo e favorire l'omogeneità nel linguaggio tra le diverse amministrazioni.

A questo, grazie alle risorse del PNRR, farà seguito un'attività di accompagnamento nella costruzione di un vero e proprio apparato per la gestione del capitale umano pubblico, attraverso la realizzazione di un sistema comune per il censimento e la gestione delle competenze professionali, in grado di guidare la programmazione dei fabbisogni, la pianificazione degli sviluppi di carriera del personale interno attraverso il ricorso agli strumenti già messi in campo con le innovazioni del decreto legge n. 80 del 2021, la gestione efficace della mobilità volontaria, il turnover delle competenze oltre che delle persone, la programmazione dei reclutamenti e della formazione.

2.2. DAI PROFILI PROFESSIONALI AI PROFILI DI COMPETENZA

Occorre premettere che per una lettura a fini professionali del concetto di competenza è necessario far riferimento a molteplici dimensioni che riguardano, da un lato, la posizione organizzativa e di lavoro in cui il singolo individuo è inserito e, dall'altro, un insieme capacità tecniche e trasversali che gli sono proprie o che lo stesso acquisisce nel contesto in cui è inserito e che sviluppa attraverso l'esperienza e il confronto sociale.

Le competenze, in sostanza, non si esauriscono nelle conoscenze acquisite o maturate nel tempo, ma consistono anche nel "come" le conoscenze vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro e, quindi, nelle capacità, nelle abilità, nelle attitudini, e sono influenzate dai valori e dalle motivazioni che i singoli debbono possedere per interpretare in maniera efficace, flessibile e, dunque, dinamica il proprio ruolo nell'organizzazione[12].

Finora, la mancanza di una gestione "per competenze" ha finito con il confinare la programmazione al solo momento della pianificazione di sostituzione del personale che cessa dal servizio. L'assenza di una comune tassonomia di descrittori delle professionalità presenti e/o necessarie - anche laddove appartenenti alle medesime

[12] Come efficacemente illustrato nel Rapporto "*Modelli di rappresentazione delle professioni e relative competenze: ipotesi di lavoro per la PA*" (di P. Mastrogiuseppe e S. Lovergine) realizzato da ARAN e Dipartimento della Funzione pubblica a cui si rinvia per gli approfondimenti anche bibliografici, una definizione efficace competenze ai fini gestionali è offerta dagli studi Lyle e Signe Spencer, incentrati su un concetto di competenza inteso come "*una caratteristica intrinseca individuale che è causalmente collegata ad una performance efficace e/o superiore in una mansione o in una situazione, e che è misurata sulla base di un criterio prestabilito*".
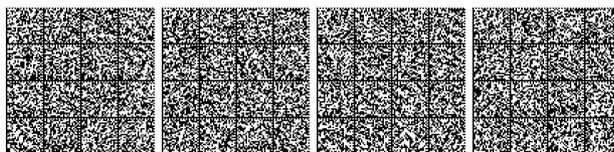
tipologie - non ha reso, inoltre, possibile un'agevole comparazione tra amministrazioni di diverso ambito (es. ministeri, comuni, ASL).

Il linguaggio comune si ferma, infatti, alle classificazioni giuridiche ed economiche definite, per ciascun comparto, all'interno dei contratti collettivi e diverse da un settore all'altro[13]. Inoltre, è spesso carente nelle amministrazioni la capacità di proiettare nell'orizzonte di medio e lungo periodo la propria fisionomia, definendone i contorni in termini di competenze necessarie per rispondere efficacemente alle istanze dei cittadini e del mondo produttivo.

In ultimo, si assiste sovente all'inadeguatezza dei sistemi di gestione delle risorse umane che, nei confronti dei dipendenti più capaci e motivati, difettano di strumenti in grado di tenerne alta la motivazione e valorizzarne efficacemente l'apporto.

Una strategia di gestione del personale pubblico basata sulle competenze deve ruotare intorno alla definizione di un modello di rappresentazione dei profili di ruolo, successivamente declinato - all'interno di ciascuna amministrazione - in specifici profili di competenza.

Il modello proposto nel presente documento si fonda sul riconoscimento della specificità delle amministrazioni, che rende irrinunciabile l'adozione di sistemi disegnati in coerenza con gli specifici contesti, e sul convincimento che la creazione di una tassonomia condivisa dei descrittori che concorrono a comporre i profili consenta un primo livello di interoperabilità della rappresentazione del fabbisogno di personale.

A livello di singolo ente, la messa a disposizione di un sistema professionale e di competenze permette di allineare ed integrare tutte le principali leve di gestione tra loro. In primo luogo, la pianificazione dei fabbisogni rappresenta uno strumento di riflessione strategica sugli spazi che quantitativamente si liberano all'interno dell'organizzazione, ma anche sulle professioni che qualitativamente sono richieste per accompagnare l'evoluzione dell'ente, superando una logica di sostituzione delle cessazioni e adottando una prospettiva inter-funzionale nella definizione dei profili mancanti. In questo modo, la stessa organizzazione assume una struttura agile, in grado di adattare le proprie professionalità e competenze ai mutevoli fabbisogni degli utenti, identificando i profili di ruolo di cui l'amministrazione ha bisogno.

I risultati del processo di programmazione dei fabbisogni possono successivamente informare le strategie di attrazione, reclutamento e selezione del personale, attraverso la ricerca attiva di candidati con caratteristiche coerenti rispetto al profilo richiesto, la costruzione di bandi specifici e l'utilizzo di prove concorsuali finalizzate a misurare le competenze descritte nel modello delle famiglie professionali dell'ente. La rappresentazione dei profili di competenza può, inoltre, integrarsi con i sistemi di misurazione e valutazione delle performance, quale strumento di mappatura delle specifiche competenze richieste al singolo dipendente in base alla famiglia professionale, alla posizione ricoperta e alla sua traiettoria di sviluppo per valutare l'allineamento tra *job profile* e *job holder*, identificare i *gap* e i fabbisogni individuali, orientare e personalizzare le attività di formazione.

[13] Quale esemplificazione dell'onerosità di addivenire a un quadro sinottico tra i diversi comparti si richiama qui il DM 26 giugno 2015 contenente le tabelle di comparazione finalizzate a favorire la mobilità tra amministrazioni.
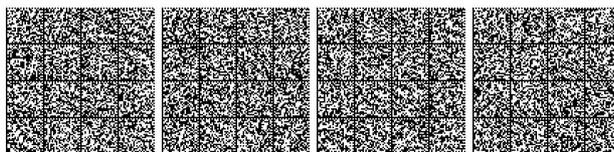
Allo stesso modo, la definizione di un *framework* dei profili di competenza può costituire la base per la costruzione di percorsi di carriera professionalizzanti, in cui le procedure di progressione ed attribuzione di incarichi si collegano alle competenze richieste dal profilo di ruolo che si intende ricoprire, e per allineare tutte le leve di gestione del personale in una prospettiva strategica.

In generale, l'introduzione di sistemi di *competency management* nella Pubblica Amministrazione non deve generare nuova burocrazia, bensì fornire un diverso approccio alla gestione delle risorse umane a livello diffuso all'interno delle organizzazioni pubbliche, coinvolgendo i direttori del personale nella costruzione del *framework* di riferimento e nella definizione delle modalità di ancoraggio delle diverse leve della gestione del personale, responsabilizzando i dipendenti e dirigenti pubblici nel suo utilizzo in tutte le fasi della vita organizzativa. Si tratta, in altre parole, di costruire un dizionario comune delle professionalità e delle competenze dell'ente per mappare e plasmare l'organizzazione sulla base del posizionamento strategico che deve assumere per rispondere ai fabbisogni esterni, mettendo il sistema di management del personale al servizio del cambiamento della Pubblica Amministrazione.

3. IL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI DI RUOLO

Considerate le finalità illustrate nei paragrafi precedenti e con l'intento di offrire un modello flessibile e univoco di rappresentazione del fabbisogno di personale, si propone di seguito una modello (Tabella 1) costruito con la finalità di raccogliere i diversi profili di ruolo di amministrazioni con missioni e dimensioni anche molto diverse, al fine di fornire uno strumento di base e flessibile per l'elaborazione del sistema di gestione dell'ente, ma anche di consentire una più ampia interoperabilità dei modelli adottati da ciascuna amministrazione.

Il modello si basa sulla distinzione tra "processi caratterizzanti" e "processi di supporto"[14]: i processi caratterizzanti realizzano la *mission* istituzionale e si distinguono in relazione all'area o alle aree di policy presidiate; i processi di supporto, invece, sono serventi rispetto ai processi caratterizzanti e sono trasversali al funzionamento dell'organizzazione. Mentre i processi caratterizzanti sono specifici della natura pubblica delle organizzazioni oggetto dell'analisi, i processi di supporto sono più fungibili con organizzazioni di altri settori, fatte salve le specificità della gestione pubblica.

I processi caratterizzanti, a loro volta, possono essere ricondotti nei seguenti raggruppamenti:

- i processi di regolazione, che attengono alla definizione di norme o regole che disciplinano il settore di policy presidiato dall'amministrazione;
- i processi di pianificazione, programmazione e/o progettazione di politiche, attività, servizi, che attengono al policy design;

[14] In letteratura si distingue tra "processi primari" e "processi di supporto", v. Porter, Michael E. *Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance*. Simon and Schuster, 2011.

- i processi di gestione delle attività e/o di erogazione delle prestazioni, che riguardano l'attività di produzione a diretto beneficio dell'utenza, anche attraverso la gestione di contratti con operatori di mercato;
- i processi legati all'esercizio di controlli, ispezioni e sanzioni, che riguardano l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle aree di pertinenza.

I processi di supporto, invece, si suddividono nelle seguenti tipologie:
- i processi di gestione delle risorse economiche;
- i processi di gestione delle risorse umane;
- i processi di gestione delle risorse tecnologiche;
- i processi di approvvigionamento;
- i processi relativi ai servizi ausiliari;
- i processi di supporto alla governance.

Naturalmente, la dimensione dell'amministrazione e la complessità organizzativa possono determinare un maggiore o minore livello di aggregazione dei processi, così come – in presenza di una mappatura dei processi con un diverso livello di articolazione – può risultare necessario aggregare o suddividere ulteriormente la griglia proposta.

Si ritiene, tuttavia, che il livello di rappresentazione proposto costituisca un bilanciamento tra l'esigenza di descrittività del fabbisogno e la confrontabilità tra differenti realtà organizzative.

Per quanto riguarda la dimensione orizzontale, essa racchiude quattro tipologie di ruoli ricoperti all'interno dell'organizzazione, che vanno letti alla luce del livello di specializzazione del ruolo ricoperto e dell'intensità e ampiezza delle responsabilità gestite. A livello aggregato, essi popolano le famiglie professionali.

In ossequio alla lettura del modello quale strumento gestionale, nella tabella non si offre una corrispondenza predefinita tra il ruolo e il livello di inquadramento contrattuale, proprio per mantenere aperto il carattere di confrontabilità che ha ispirato la necessità del modello stesso.

Resta, naturalmente, impregiudicata la facoltà dell'amministrazione che adotta il modello di predeterminare una corrispondenza tra i tipi di ruolo e le aree/categorie contrattuali, eventualmente aumentando le colonne (e quindi i ruoli) per venire incontro alla complessità della realtà organizzativa. Ad esempio, in molte amministrazioni i ruoli manageriali sono coincidenti esclusivamente con la dirigenza, ma altrove essi possono invece ricomprendere le c.d. posizioni organizzative o analoghe figure con responsabilità direttive e di coordinamento che gli impianti contrattuali consentono di istituire. La nuova area delle elevate professionalità individuata nel Contratto collettivo delle funzioni centrali, ad esempio, può trovare una propria collocazione dentro questa stessa matrice o può richiedere l'individuazione di appositi ruoli per essere correttamente rappresentata. Parimenti, vi è la possibilità che alcuni ruoli tecnici possono essere ricompresi nella seconda o nella terza area, in relazione alle scelte dell'amministrazione.

Evidentemente, una volta adattato il modello alle proprie esigenze, andrà assicurato il rigoroso rispetto delle declaratorie contrattuali in termini di famiglie professionali e di attribuzione dell'inquadramento giuridico, escludendo, con ciò, che all'interno di una
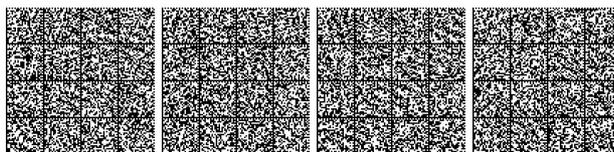
medesima amministrazione il medesimo ruolo possa coesistere in distinte categorie giuridiche.

E', invece, possibile, operare dal punto di vista gestionale una lettura ampia delle famiglie professionali, se ci si volesse riferire ad es. alla famiglia di quanti sono impegnati con i processi di gestione delle risorse umane o con i processi di gestione delle risorse tecnologiche.

Preme, tuttavia, sottolineare, che tale passaggio non è determinante ai fini dell'adozione del modello, che può utilmente essere messo al servizio della rappresentazione del *set* di competenze necessario al proprio funzionamento e della programmazione del fabbisogno futuro, trovando in altra sede la traduzione nelle aree giuridiche definite dal contratto e nelle famiglie professionali affidate alla contrattazione integrativa.

Per maggiore chiarezza, si può comunque fare riferimento alla seguente identificazione dei ruoli:

- Ruoli operativi: racchiudono i ruoli di quanti, nelle diverse amministrazioni, sono addetti a fornire ausilio ai processi trasversali o a quelli caratterizzanti; normalmente, in termini di competenze e grado di autonomia, sono contraddistinti da:
  - competenze: basso grado di specializzazione tecnica, buona affidabilità, alta capacità di collaborazione;
  - autonomia: bassa autonomia nella definizione dei compiti e nel monitoraggio, alta supervisione diretta.
- Ruoli tecnici/di supporto; ricomprendono sia i ruoli connotati da un preciso contenuto tecnico che quelli più generalisti utilizzati in una o più fasi di un dato processo di lavoro; in entrambi i casi, in termini di competenze e grado di autonomia, sono contraddistinti da:
  - competenze: buona capacità tecnica, affidabilità e collaborazione.
  - autonomia: buona autonomia esercitata per attività di routine, alta supervisione diretta.
- Ruoli gestionali/di coordinamento: ricomprendono sia i ruoli con responsabilità diretta di gestione di un'attività o di una sequenza di attività di processo sia i ruoli caratterizzati dalla responsabilità che si esercita nel coordinamento di altre unità di personale; in entrambi i casi, in termini di competenze e grado di autonomia, sono contraddistinti da:
  - competenze: alta capacità tecnica, affidabilità, collaborazione e capacità di coordinamento e supervisione del lavoro di altri;
  - autonomia: alta autonomia esercitata anche per attività non di routine e gestione diretta di processi complessi, bassa supervisione diretta.
- Ruoli professionali/manageriali: ricomprendono sia i ruoli caratterizzati da elevata specializzazione di conoscenze in ambiti disciplinari complessi che i ruoli con responsabilità di uno o più processi di lavoro;
  - competenze: conoscenza del settore combinata a capacità programmazione e leadership (v. modello di competenze traversali per i ruoli manageriali);
  - autonomia: completa, esercita la funzione di supervisione sulle strutture affidate con responsabilità.
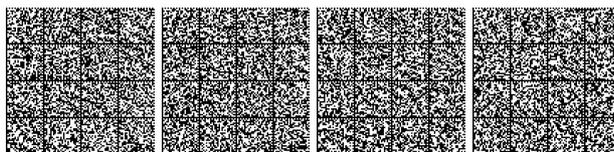
Tabella 1 – Modello di rappresentazione dei profili di ruolo

	Ruoli operativi	Ruoli tecnici / di supporto	Ruoli gestionali / di coordinamento	Ruoli professionali / manageriali
PROCESSI CARATTERIZZANTI	Profili di ruolo			
Regolazione di settore				
Pianificazione, programmazione e progettazione di politiche, attività e servizi				
Gestione di attività / erogazione di servizi				
Controlli e sanzioni				
PROCESSI DI SUPPORTO	Profili di ruolo			
Processi relativi alle risorse economiche				
Processi relativi alle risorse umane				
Processi relativi alle risorse tecnologiche				
Processi di approvvigionamento				
Processi relativi ai servizi ausiliari				
Processi di supporto alla *governance*				

Laddove l'individuazione del profilo professionale avvenga con riferimento alle aree o categorie giuridiche del sistema di classificazione si resta nell'ambito della nozione più tradizionale di profilo utilizzata prevalentemente fino ad oggi; se, invece, si privilegia la collocazione secondo il grado di partecipazione ai processi di lavoro e alla produzione di risultati, si fa ricorso alla nozione di profili di ruolo; se, infine, si declina il contenuto del "mestiere" mediante la descrizione delle conoscenze, capacità tecniche e capacità comportamentali richieste per il suo esercizio, si accede alla nozione dei profili di competenza.

Una definizione del fabbisogno di personale che evolva verso la gestione integrata della programmazione del reclutamento, della formazione, degli sviluppi di carriera dovrà adottare la nozione di profilo di competenza, che è quella in grado di garantire la visione d'insieme del processo di gestione del capitale umano dell'amministrazione.

Nel paragrafo successivo sono forniti degli esempi di compilazione con i profili di ruolo e la possibile riconduzione agli inquadramenti contrattuali del comparto delle funzioni centrali. ulteriori esempi potranno essere integrati successivamente al completamento della stagione dei rinnovi contrattuali per il periodo 2019-2021.

Inoltre, utili spunti sono riportati nelle esperienze di adozione del modello di gestione per competenze in amministrazioni italiane e straniere riportate in Appendice.
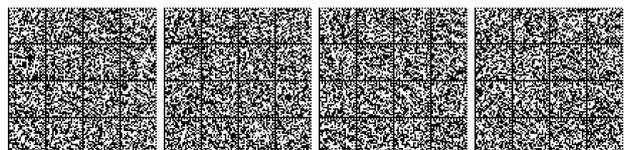
3.1. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO NELL'AMMINISTRAZIONE

La presenza di una mappatura dei processi è elemento funzionale per la costruzione - da parte di ciascuna amministrazione - del proprio modello di riferimento. In assenza di tale livello di analisi, è comunque possibile identificare le aree di attività presidiate – soprattutto per quanto attiene ai processi operativi – ragionando in termini di funzioni attribuite e avendo a riferimento le indicazioni fornite nella tabella.

Resta, comunque, consigliabile disporsi all'effettuazione di una mappatura dei processi, funzionale anche all'analisi della propria organizzazione per altre finalità, quali il controllo di gestione o l'analisi delle aree di rischio in relazione ai fenomeni corruttivi.

La declinazione dei processi caratterizzanti è previsto che venga effettuata rispetto agli ambiti di *policy* di propria competenza. Per fornire alcuni esempi, si può pensare a: tutela dell'ambiente, istruzione e formazione, valorizzazione e marketing del territorio, sostegno all'imprenditorialità, inclusione sociale ecc.

Per i processi di supporto, se la partizione proposta non risulta pienamente rispondente, si propone di aggregare o disaggregare le voci, avendo comunque cura di preservare l'omogeneità delle categorie descrittive.

Ultimata l'identificazione dei propri processi caratterizzanti, per procedere al popolamento dei diversi profili, occorre:

- identificare le famiglie professionali presenti nell'amministrazione, specificando, per ciascuna di esse, i profili di ruolo che le dettagliano;
- descrivere i profili di ruolo in termini di: finalità, principali responsabilità presidiate, principali attività svolte;
- individuare le conoscenze, le capacità tecniche e le capacità comportamentali necessarie per presidiare con successo il ruolo.

Con riguardo alle competenze, a titolo di esempio, si riporta nel box 1 il modello delle nuove competenze trasversali elaborato da E.P.S.O.[15] nell'ambito delle selezioni per i collaboratori delle istituzioni dell'Unione europea.

BOX 1. IL NUOVO MODELLO DI COMPETENZE DI E.P.S.O.
1. Capacità di pensiero critico, di analisi e di soluzione di problemi in maniera creativa 2. Capacità di prendere decisioni e di conseguire risultati 3. Capacità di gestire le informazioni (alfabetizzazione digitale e dei dati) 4. Capacità di autogestione 5. Capacità di collaborazione 6. Capacità di apprendimento 7. Capacità di comunicazione 8. Intraprendenza

[15] Lo European Personnel Selection Office (E.P.S.O.) è la struttura dell'Unione europea deputata a soddisfare il fabbisogno di assunzioni delle istituzioni dell'UE selezionando candidati di talento mediante concorsi generici e specializzati. Per maggiori informazioni sul meodello di competenze si veda it_epso_8_competency_golden_visual_board_caroussel_it.pdf (europa.eu).
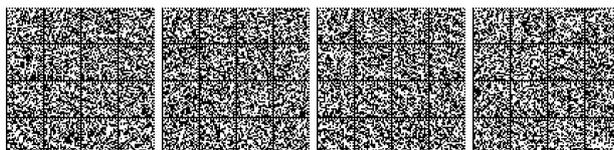
3.2. ESEMPI DI UTILIZZO DEL MODELLO

Per rendere più agevole la comprensione delle indicazioni fornite nel paragrafo precedente, si fornisce di seguito un esempio di strutturazione del modello riferito ad un'amministrazione che applica il CCNL delle Funzioni centrali.

Per dare evidenza dell'intersezione con gli inquadramenti contrattuali, nel modello vengono inserite anche le corrispondenze possibili tra i profili e gli inquadramenti giuridici.

L'esempio è condotto con riguardo a tre processi:

- Regolazione di settore
- Processi di approvvigionamento
- Processi relativi ai servizi ausiliari

Per ciascuno, si riporta preliminarmente uno schema che esemplifica un'ipotesi di famiglie professionali e dei relativi profili di ruolo e, a seguire, l'esemplificazione di uno di tali profili declinato nelle competenze, da individuare nell'ambito di "dizionari" possibilmente comuni a più amministrazioni.

Tabella 2 – Esempio sui processi della regolazione di settore

CCNL Funzioni centrali	Area Operatori	Area Assistenti	Area Funzionari	Titolari di posizione organizzativa	Area Elevate professionalità
Famiglie professionali		1) Assistenti per la documentazione	1) Funzionari di ambito giuridico 2) Funzionari di ambito economico	*v. Area funzionari*	1) Analista di policy
Profili di ruolo		1.1) Assistente addetto alla segreteria dell'ufficio legislativo 1.2) Assistente addetto al protocollo informatico di settore	1.1) Funzionario per le tematiche ambientali 2.1) Funzionario per lo sviluppo territoriale	1.1) Specialista di diritto dell'ambiente 2.1) Coordinatore ufficio studi	1.1) Esperto di analisi di impatto della regolazione

Profilo di competenza	Addetto alla segreteria dell'ufficio legislativo
Conoscenze	- nozioni generali diritto amministrativo e diritto parlamentare - conoscenza dell'organizzazione interna, delle procedure e dei sistemi gestionali dell'amministrazione - buona conoscenza dell'iter dei lavori parlamentari e delle fonti informative - buona conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi
Capacità tecniche	- capacità di applicare le conoscenze di riferimento per fornire supporto al processo di lavoro assicurandone la correttezza - capacità di utilizzare efficacemente le informazioni nei rapporti con l'utenza interna ed esterna - capacità di sistematizzare la documentazione anche mediante strumenti digitali
Capacità comportamentali	- capacità di sviluppare relazioni efficaci con i referenti esterni - capacità di lavorare con gli altri - capacità di adattarsi alle priorità
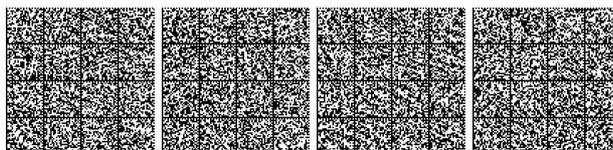
Tabella 3 – Esempio sui processi di approvvigionamento

CCNL Funzioni centrali	Area Operatori	Area Assistenti	Area Funzionari	Titolari di posizione organizzativa	Area Elevate professionalità
Famiglie professionali	1) Operatori dei servizi di provveditorato	1) Assistenti dei servizi di provveditorato 2) Assistenti tecnici	1) Funzionari di ambito giuridico 2) Funzionario di ambito amministrativo-contabile	*v. Area funzionari*	1) Professionisti legali 2) Ingegneri
Profili di ruolo	1.1) Operatore addetto al magazzino	1.1) Assistente addetto alla tenuta dell'albo fornitori 2.1) Assistente per la manutenzione impianti	1.1) Funzionario esperto nelle procedure di gara 2.1) Funzionario esperto nella gestione del patrimonio immobiliare	1.1) Responsabile ufficio acquisti 1.2) Responsabile di e-procurement 2.1) Provveditore	1.1) Avvocato amministrativista 2.1) Ingegnere responsabile per il collaudo di opere

Profilo di competenza	Funzionario esperto nelle procedure di gara
Conoscenze	- ottima conoscenza del diritto amministrativo e del codice degli appalti - conoscenza completa dell'organizzazione interna, delle procedure e dei sistemi gestionali dell'amministrazione - conoscenza approfondita dei regolamenti interni in materia contabile e degli approvvigionamenti - buona conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi
Capacità tecniche	- capacità di individuare le soluzioni tecniche più adeguate per ciascuna casistica da trattare - capacità di utilizzare le fonti per la ricerca di orientamenti aggiornati in materia di appalti pubblici - capacità di proporre innovazioni di processo per il miglioramento della gestione delle gare
Capacità comportamentali	- capacità di prendere decisioni e conseguire risultati - capacità di lavorare con gli altri - capacità di definire le priorità
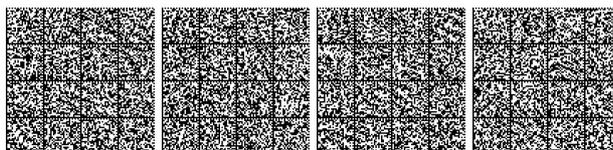
Tabella 4 – Esempio sul processo dei servizi ausiliari

CCNL Funzioni centrali	Area Operatori	Area Assistenti	Area Funzionari	Titolari di posizione organizzativa	Area Elevate professionalità
Famiglie professionali	1) Operatori dei servizi generali 2) Operatori del supporto tecnico	1) Assistenti per il supporto agli uffici 2) Assistenti di segreteria	1) Funzionari amministrativi	*v. Area funzionari*	
Profili di ruolo	1.1) Addetto al controllo degli accessi 1.2) Autista 1.3) Centralinista 2.1) Manutentore apparecchiature d'ufficio 2.2) Operatore addetto ai servizi di videoconferenza	1.1) Assistente addetto al protocollo informatico generale 1.2) Assistente addetto alla biblioteca 2.1) Assistente addetto alla segreteria di direzione	1.1) Funzionario esperto in gestione documentale 1.2) Bibliotecario 1.3) Consegnatario	1.1) Capo della segreteria 1.2) Responsabile ufficio affari generali	

Profilo di competenza	Capo della segreteria
Conoscenze	- buona conoscenza del diritto amministrativo e delle norme di settore - conoscenza completa dell'organizzazione interna, delle procedure e dei sistemi gestionali dell'amministrazione - conoscenza approfondita dei regolamenti interni in materia di personale, contabilità e organi d governance - ottima conoscenza della lingua inglese e degli strumenti di office automation più avanzati
Capacità tecniche	- capacità di cogliere le criticità nei processi di lavoro e di individuare le soluzioni gestionali più adeguate - capacità di orientare la ricerca di soluzioni da parte delle unità coordinate - capacità di proporre innovazioni di processo per il miglioramento della gestione dei processi affidati
Capacità comportamentali	- capacità di organizzare efficacemente il lavoro proprio e altrui - capacità di comunicare efficacemente all'interno e all'esterno - capacità di reagire con flessibilità ai cambi di priorità

Tabella 5 – Esempio applicativo del modello dei profili di ruolo

CCNL Funzioni centrali	Area Operatori	Area Assistenti	Area Funzionari	Titolari di posizione organizzativa	Area Elevate professionalità
	Ruoli operativi	Ruoli tecnici / di supporto	Ruoli gestionali/	Ruoli professionali / di coordinamento	Ruoli manageriali
PROCESSI CARATTERIZZANTI	Profili di ruolo				
Regolazione di settore		Addetto alla segreteria dell'ufficio legislativo Assistente addetto al protocollo informatico di settore	Funzionario per le tematiche ambientali Funzionario per lo sviluppo territoriale	Specialista di diritto dell'ambiente Coordinatore ufficio studi	Esperto di analisi di impatto della regolazione
Pianificazione, programmazione					
Gestione di attività / erogazione di servizi					
Controlli e sanzioni					
PROCESSI DI SUPPORTO	Profili di ruolo				
Processi relativi alle risorse economiche					
Processi relativi alle risorse umane					
Processi relativi alle risorse tecnologiche					
Processi di approvvigionamento	Operatore addetto al magazzino	Assistente addetto alla tenuta dell'albo fornitori Assistente per la manutenzione impianti	Funzionario esperto nelle procedure di gara Funzionario esperto nella gestione del patrimonio immobiliare	Responsabile ufficio acquisti Responsabile di e-procurement Provveditore	Avvocato amministrativista Ingegnere responsabile per il collaudo di opere
Processi relativi ai servizi ausiliari	Addetto controllo degli accessi Autista Centralinista Manutentore apparecchiature d'ufficio Operatore addetto ai servizi di videoconferenza	Assistente addetto al protocollo informatico generale Assistente addetto alla biblioteca Assistente addetto alla segreteria di direzione	Funzionario esperto in gestione documentale Bibliotecario Consegnatario	Capo della segreteria Responsabile ufficio affari generali	
Processi di supporto alla *governance*					

4. APPENDICE: ESPERIENZE IN MATERIA DI GESTIONE PER COMPETENZE

Si riportano di seguito (Tabella 4) le principali esperienze nazionali ed internazionali analizzate al fine di spunti ed esempi funzionali all'introduzione della gestione per competenze nelle pubbliche amministrazioni italiane.
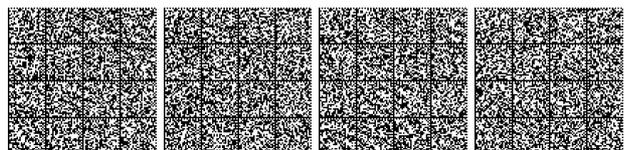
Si tratta di esperienze scelte in base a un duplice criterio: l'impiego effettivo e non a carattere meramente sperimentale nel tempo da parte delle amministrazioni che si sono dotate di modelli di gestione innovativi e la presenza di elementi metodologici riconducibili al modello presentato in questo documento.

Tabella 6 - Riepilogo delle esperienze nazionali e internazionali analizzate

Amministrazione	Elementi di interesse
Comune di Cesena	Profili professionali di competenza finalizzati al reclutamento
Agenzia delle entrate	Individuazione delle famiglie professionali per la gestione integrata delle risorse umane
Sistema delle Camere di commercio	Individuazione dei profili di competenza per la gestione integrata delle risorse umane
Unione Europea - E.P.S.O.	Utilizzo delle competenze finalizzato al reclutamento
Francia	Repertorio dei mestieri, per favorire il reclutamento e la programmazione della formazione
Belgio	Gestione per competenze ai fini del reclutamento

Dall'analisi dei casi e delle esperienze realizzate a livello nazionale e internazionale emerge:

- una generale coerenza rispetto alle macro-famiglie professionali identificate con riferimento alle funzioni di staff delle Amministrazioni Pubbliche;
- il tentativo di "personalizzare" i profili rispetto agli specifici contesti organizzativi, articolando i profili per ambiti organizzativi e/o di ruolo;
- una varietà ed eterogeneità negli ambiti di policy mappati a seconda della diversa missione istituzionale dell'amministrazione;
- un diverso livello di approfondimento nell'articolazione delle macro-famiglie professionali all'interno di aree professionali di maggior dettaglio;
- la possibilità di articolare profili e competenze a seconda del ruolo organizzativo ricoperto (operativo, professionale o manageriale).
- la possibilità di integrare i profili professionali con le categorie contrattuali di appartenenza, al fine di articolare i profili a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione (oltre alla funzione svolta).

4.1. ESPERIENZE ITALIANE

Il Comune di Cesena

L'esperienza del Comune di Cesena, realizzata nell'ambito della partecipazione al progetto RiformAttiva (coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica) riveste particolare interesse soprattutto per quanto attiene all'attuazione, concreta, di un
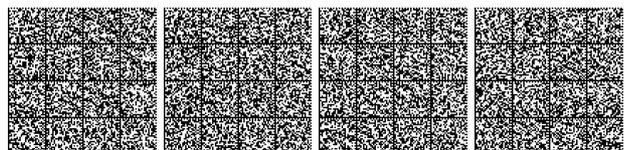
approccio “per competenze” che ha effettivamente interessato l’intero ciclo di gestione delle risorse umane, evidenziando e sfruttando le interconnessioni, le sinergie e le interdipendenze tra le sue varie fasi: dalla pianificazione degli obiettivi strategici da parte degli organi di governo, all’analisi dei fabbisogni del personale (strettamente connessi anche alle risorse economiche), fino alla definizione dei profili professionali (*job descriptions*) e all’individuazione delle procedure di reclutamento più adeguate.

Il processo, avviato nell’estate del 2019 in concomitanza con l’insediamento della nuova amministrazione comunale – e quindi con l’esigenza di costruire i nuovi documenti di programmazione – ha visto anzitutto l’attivazione di un confronto tra la parte politica e tecnica, sulla definizione delle strategie e l’identificazione, in parallelo, delle risorse finanziarie e delle competenze necessarie per la loro attuazione.

Avvalendosi, in particolare, di alcune *“libraries”* di competenze tecniche e comportamentali messe a disposizione nell’ambito del progetto generale, in fase di programmazione il management del Comune è riuscito a focalizzare l’insieme delle professioni necessarie da un lato alla gestione dei servizi (ottica amministrativa) ma, altresì, al perseguimento degli obiettivi generali (ottica strategica), traducendo tale identificazione negli strumenti per il reclutamento delle figure programmate nel piano del fabbisogno del personale 2020-2022, dove per ogni figura sono state individuate le competenze comportamentali e tecniche richieste; tali competenze hanno poi costituito la base per la progettazione delle prove selettive, sia da parte della Commissione, sia delle figure di psicologo del lavoro individuate per la valutazione delle competenze comportamentali.

L’elemento qualificante dell’esperienza di Cesena consiste nell’aver colto l’opportunità offerta dal progetto RiformAttiva – attraverso la messa a disposizione di strumenti concreti, quali ad esempio il “Cruscotto di prioritizzazione delle strategie”, strumento di gestione volto alla definizione delle priorità strategiche dell’ente con conseguente analisi del fabbisogno quantitativo di personale – per innovare i sistemi di gestione del personale con particolare riferimento alla rilevazione del fabbisogno in modo fortemente connesso agli obiettivi strategici e alle risorse anche economiche dell’Ente.

Tale risultato è stato raggiunto attraverso l’*engagement* diretto della dirigenza comunale nella puntuale rilevazione delle esigenze di personale di ogni Settore di attività dell’Ente (es. Entrate tributarie e servizi economico-finanziari; Personale e organizzazione; Governo del territorio; Lavori pubblici; Servizi al cittadino e innovazione tecnologica; etc.), in modo strettamente correlato agli obiettivi strategici o le attività ordinarie collegate alle esigenze di assunzione rilevate; alle figure specifiche da inserire nella struttura, individuando il corrispondente profilo professionale e le competenze richieste per ogni figura; al turnover previsto nel settore per gli anni 2020-2022; all’impatto, in termini di numero di persone e di costi, delle richieste sulla situazione esistente.

Tale mappatura ha consentito di determinare il posizionamento strategico di ogni settore in termini di personale, consentendo quindi di porre attenzione alle competenze presenti nell’ente e a quelle invece da ricercare attraverso selezione esterna, rilevando eventuali eccedenze di personale e predisponendo una proposta di Piano Triennale del fabbisogno del personale (in particolare per il periodo 2020-

L'individuazione delle competenze richieste per ogni profilo professionale è stata facilitata dall'utilizzo dell'applicativo di gestione del sistema professionale messo a disposizione sempre nell'ambito del progetto RiformAttiva, che continene la library delle competenze suddivise in conoscenze (di base e tecnico-specialistiche) e competenze comportamentali in riferimento a ciascun profilo professionale individuato con riferimento a ciascun ambito organizzativo di assegnazione.

A titolo di esempio, nell'ambito di un avviso di selezione pubblica risalente ad aprile 2022 per l'assunzione a tempo indeterminato di tre istruttori direttivi tecnici da assegnare al settore Lavori pubblici agli artt. 1 e 2, vengono descritti in modo specifico sia ruolo da occupare sia le competenze richieste ai candidati per l'esercizio dello stesso, queste ultime declinate puntualmente tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto quello "comportamentale" (indicativo delle *soft skill*), valutate in fase selettiva attraverso diverse prove (dinamica di gruppo libera e a ruoli assegnati, *case study*, colloquio motivazionale, prove linguistiche e informatiche) con il ricorso ad uno psicologo del lavoro declinate in:

Conoscenze specialistiche:

- Normativa in materia di edilizia
- Normativa in materia di costruzioni e sismica
- Tecniche e strumenti di gestione e conduzione di cantieri edili
- Tecniche e strumenti programmazione opere pubbliche ed infrastrutture
- Disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale (ERS)
- Disciplina per la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare
- Buona conoscenza e utilizzo di strumentazione CAD per elaborazione progettuale
- Adeguata conoscenza di strumenti e metodi di contabilità relativi agli appalti di lavori pubblici

Competenze comportamentali:

- **Qualità ed accuratezza**, intesa come la capacità di assicurare la cura dei dettagli e che il lavoro prodotto sia accurato e di standard elevato e di effettuare regolarmente verifiche sul lavoro (proprio o altrui) per prevenire errori e per garantire il rispetto di un buon livello qualitativo dei risultati finali.
- **Orientamento al risultato,** intesa come la capacità di orientare le attività con continuità al raggiungimento degli obiettivi assegnati presidiando la gestione del tempo e delle risorse disponibili, ricercando modalità operative efficaci, tenendo sempre sotto controllo il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Capacità di operare ponendosi obiettivi di elevato profilo senza trascurare l'eliminazione di sprechi ed inefficienze dei processi di lavoro.
- **Problem solving**, intesa come la capacità di identificare con chiarezza tutte le parti che compongono un problema e di analizzarne i fattori critici, impatti e rischi. Capacità di effettuare correttamente l'analisi e la diagnosi del problema ed elaborare soluzioni realistiche prospettando anche alternative nonché valutare e gestire rapidamente situazioni complesse o non chiare.
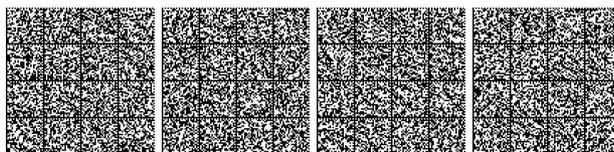
- **Lavorare in team**, intesa come il sentirsi parte del sistema, creare spirito di squadra e sviluppare relazioni positive e di supporto, facilitando il lavoro del team e contribuendo all'instaurarsi di un clima positivo. Inoltre, tale competenza si caratterizza per la capacità di conoscere e condividere attività e obiettivi del gruppo di lavoro riconoscendo il ruolo di tutti i suoi componenti.

***

L'esperienza dell'Agenzia delle entrate

Negli ultimi anni, l'Agenzia delle Entrate è stata interessata da profondi cambiamenti organizzativi; *in primis* c'è stata l'incorporazione dell'ex Agenzia del Territorio nel 2012 e, in ultimo, le riorganizzazioni realizzate tra il 2018 e il 2020, che hanno riguardato tutte le strutture sia centrali che periferiche. Questi passaggi hanno determinato, sia l'ingresso di nuovi ruoli e di nuove linee di attività, che dei cambiamenti nelle ripartizioni di attribuzioni già esistenti.

Tali trasformazioni, unite alla sopraggiunta scadenza del contratto collettivo integrativo siglato nel 2006, hanno reso necessario, nelle more della sottoscrizione del CCNL e del successivo Contratto integrativo, un intervento di aggiornamento della descrizione delle linee di attività e dell'impianto delle famiglie professionali attualmente presenti in Agenzia, per consentire un'efficace gestione integrata delle risorse umane.

Il lavoro è stato realizzato utilizzando appunto l'approccio metodologico per famiglie professionali (job family modeling) le cui caratteristiche consentono di rispondere meglio alle esigenze attuali e future dell'organizzazione e di descrivere e valorizzare la tipologia di popolazione di riferimento.

Per famiglia professionale si è inteso un insieme di ruoli/professionalità trasversali a tutta l'organizzazione, omogenei per alcune caratteristiche organizzative (ad esempio, attività, conoscenze, esperienze, ecc.) e sono state collegate ai principali processi dell'organizzazione, sia di missione che supporto.

Una delle caratteristiche di tale approccio è stato lo spostamento del focus dalla "posizione" al "ruolo"; quest'ultimo sottintende una nozione più ampia che tiene conto non solo dei requisiti organizzativi, ma anche della persona che a tali requisiti deve dare corpo e quindi delle caratteristiche che la persona deve avere (conoscenze, abilità, competenze) per ricoprirlo efficacemente, in sintesi la sua professionalità.

Nell'ottica di tale lettura del ruolo, che non segue puntualmente l'organizzazione funzionale, non c'è sempre stata, pertanto, esatta corrispondenza tra i ruoli delle famiglie e gli uffici o le funzioni descritte nell'organigramma: le famiglie professionali non risultano essere quindi la fotografia dell'organigramma ma una rappresentazione dell'organizzazione che mette in luce le aree di professionalità legate ai processi di riferimento.

In altri termini, questo approccio descrittivo ha consentito di superare il concetto di profilo professionale come semplice elenco di mansioni che la persona è tenuta a svolgere nella sua attività lavorativa, integrandolo con gli elementi utili per una gestione
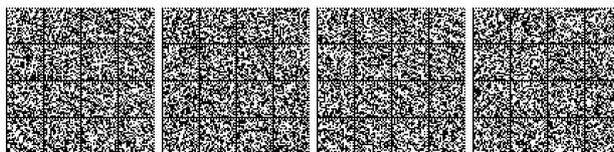
moderna ed equa delle persone. Per gestione equa, s'intende un sistema che permetta di valorizzare al massimo le capacità delle persone inserendole nei ruoli più adatti alle loro effettive esperienze e capacità e remunerandole conseguentemente.

Per identificare e descrivere i ruoli/professionalità è stato seguito un processo articolato in più fasi partendo dalla mappa dei processi pubblicata il 28 luglio 2021:

- analisi organizzativa;
- sintesi dei processi presenti nella nuova mappa in attività descritte secondo un approccio per processi;
- raggruppamento delle descrizioni delle attività in ruoli/professionalità, sulla base delle conoscenze e competenze necessarie per svolgere le singole attività;
- inserimento dei ruoli/professionalità in famiglie professionali.

L'analisi organizzativa e delle singole attività è stata il punto di partenza per individuare i ruoli tipici; se per i ruoli dirigenziali molte informazioni sono desumibili dai documenti di organizzazione che descrivono la missione di ogni ufficio, per gli altri ruoli è necessario esprimere come la missione dei singoli uffici si traduce concretamente nelle attività richieste ai funzionari dell'Agenzia, superando le declaratorie contrattuali che si limitano a distinguere tra attività tributarie e amministrative. Questa rilettura dell'organizzazione ha consentito di individuare per ogni macro processo di riferimento dell'Agenzia, sia di missione sia di supporto, le famiglie professionali e i relativi ruoli/professionalità; in sintesi, ogni ruolo rappresenta un mestiere tipico che è caratterizzato da specifiche attività e da diversi scenari di complessità.

Il significato del contesto di complessità è immediatamente intuibile se si pensa all'enorme varietà di situazioni lavorative che il personale dell'Agenzia affronta quotidianamente; in linea generale è possibile, scorrendo una lista di attività da svolgere, ordinare le attività per grado di difficoltà. Tuttavia non di rado la molteplicità di situazioni lavorative ci porta a fare errori di valutazione circa la complessità di un lavoro da svolgere (inizialmente ritenuto semplice ma che alla prova dei fatti si sia rivelato più impegnativo). Ciò accade perché non è possibile ordinare, se non astrattamente, le attività secondo complessità.

Pertanto, una tale classificazione vale solo se riferita a una generalità di casi e viene riconsiderata ogni volta che varino uno o più dei seguenti parametri:

- incertezza dei compiti (grado di novità)
- vastità interdisciplinare o specializzazione del sapere (cosa bisogna sapere per risolvere il problema)
- autonomia nel problem solving (quanto bisogna pensare per risolvere il problema)

Tali variabili sono riconducibili ai sottofattori del metodo Hay per la valutazione delle posizioni

A seconda delle variazioni di uno o più di questi fattori di complessità varierà anche il grado di difficoltà della singola attività e tendenzialmente il profilo professionale.

In particolare si sono individuati tre scenari di complessità:

<u>Scenario 1 - complessità di base</u>

Le situazioni che in questo contesto la persona deve affrontare sono normalmente ripetitive o molto simili tra loro e richiedono una scelta entro un numero limitato di soluzioni note. La persona è guidata da istruzioni e routine standard e opera, di norma,
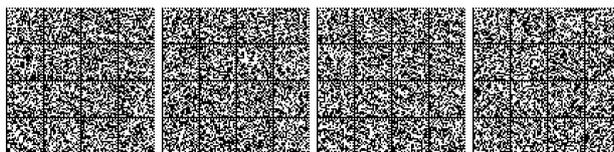
sotto supervisione; si avvale di conoscenze di tecniche pratiche, di procedure e procedimenti operativi e/o dell'abilità nell'uso di documenti e strumenti specializzati. Tali conoscenze vengono acquisite attraverso un percorso di formazione tecnica.

Scenario 2 - complessità media

La persona opera di norma in un contesto che richiede situazioni diverse ma analoghe fra loro per contenuto e per le quali è necessario produrre soluzioni basate sulla selezione, il confronto o la combinazione di situazioni generalmente già sperimentate e per le quali esiste una corposa casistica di riferimento. La persona è guidata da procedure, metodi e prassi e opera con un livello di autonomia sottoposto a una supervisione nei casi più complessi. Si avvale di conoscenze professionali, metodologie, tecniche, processi e applicazione pratica in larga misura acquisiti "sul campo".

Scenario 3 - complessità elevata

La persona opera di norma in un contesto che richiede di affrontare situazioni molto differenti tra loro e per le quali è necessario individuare nuove soluzioni senza avere, nella maggior parte dei casi, precedenti cui fare riferimento. La persona, nell'ambito di procedure e normativa specifiche, gode di un'ampia autonomia nella definizione delle scelte. La persona si avvale di solide conoscenze professionali tecniche, scientifiche o specializzate, acquisite attraverso una formazione specialistica (universitaria e post universitaria) oppure una consolidata esperienza professionale.

Questa analisi degli scenari di complessità costituisce il punto di partenza per una riflessione sulle competenze necessarie per ricoprire ciascun ruolo che in parte è stato già avviato nel lavoro svolto ma che verrà ampliato in sede di confronto sindacale per la predisposizione del contratto integrativo.

Al momento le informazioni e le relative fonti così individuate sono confluite in un ambiente informatico utilizzato come strumento di supporto gestionale alle scelte delle strutture della Divisione risorse.

***
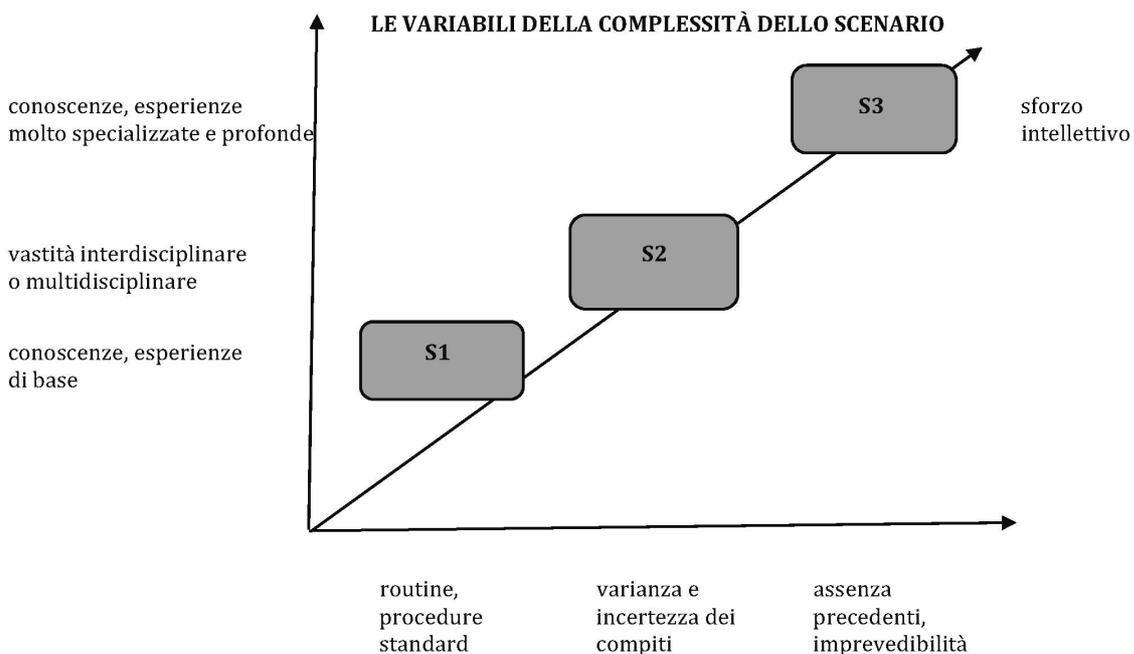
L'esperienza dell'Unione italiana delle camere di commercio

L'esigenza di disporre di un modello "per competenze" a beneficio delle camere di commercio associate, che aiuti quindi ad innovare le dinamiche sull'acquisizione, la gestione e lo sviluppo del loro personale, si è imposta in questi ultimi anni in Unioncamere sia per consentire alle camere stesse di affrontare al meglio le uscite in posizioni-chiave di personale a fine carriera, essendo i processi di reclutamento dapprima bloccati e poi lentamente riavviati e dovendo quindi scegliere chi riconvertire su tali posizioni, sia per orientare efficacemente i processi suddetti verso l'obiettivo di selezionare le persone davvero adatte a ricoprire i fabbisogni professionali evidenziati al loro interno.

Il progetto che ha preso corpo da tali esigenze – intrapreso quattro anni orsono – poggia sulle seguenti caratteristiche distintive:

- ricondurre le categorie ed i profili professionali al loro ruolo di "contenitori" formali del lavoro dei singoli, necessari a soddisfare essenzialmente gli aspetti giuslavoristici del rapporto di lavoro; quindi, loro connotazione secondo termini alquanto generali ed espressioni identificative basate su denominatori comuni, così da fornire un primo livello di descrizione della professione;
- analizzare in modo approfondito, con il sostegno di alcune Camere di commercio, i modelli organizzativi e le tipologie di "mestieri" presenti al loro interno;
- definire, sulla base di tale ricognizione, la mappa delle possibili posizioni di lavoro proprie delle Camere di commercio;
- ricondurre le posizioni di lavoro ai profili professionali ed alle categorie contrattuali, di cui si è detto più sopra, e collocare i profili professionali e le rispettive posizioni di lavoro nell'ambito dei processi - di supporto e primari – che contraddistinguono l'azione camerale; questo per consentire la lettura di dette posizioni in modo sia orizzontale (per categoria professionale) che verticale (per processo).
- creare il c.d. dizionario delle competenze professionali", intese come l'insieme di conoscenze (il "sapere"), di capacità tecniche (il "saper fare") di soft skills (il "comportamento nel lavoro") e di digital skills (sapere, saper fare, comportarsi nel digitale e attraverso il digitale);
- identificare, in base alle declaratorie formali di categoria/profilo ed ai descrittori contenuti nel dizionario, la mappa dei profili di competenza associati alle singole posizioni di lavoro; tale mappatura costituisce, quindi, un più approfondito livello di analisi e di possibile articolazione dei "mestieri" presenti nel sistema camerale, in quanto utilizza un mix di descrittori che muove da quello, più generale, che caratterizza tutta la categoria di appartenenza, passa a quello intermedio, che inizia a descrivere – seppur a larghi tratti – le competenze che devono caratterizzare i vari "profili professionali", per giungere a quello più analitico e dettagliato che declina - nell'ambito di un profilo professionale - le specifiche competenze che caratterizzano ciascun mestiere specifico (posizione di lavoro) ricompreso in tale profilo, ovvero ciascun "profilo di competenza".
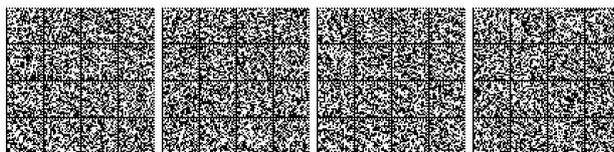
Per quel che riguarda, più in particolare, le soft skills, i loro tratti caratterizzanti risultano essere i seguenti:

- afferiscono a cinque aree:
  1. "sociale" – riguarda la dimensione relazionale, sia uno a uno che uno a molti (comunicazione, lavoro di gruppo, ...)
  2. "cognitiva" – è inerente ai processi logici e strategici che guidano l'agire (problem solving, visione sistemica, ...)
  3. "gestionale" – attiene al governo di processi, persone, budget (people management, promozione dell'immagine, della cultura e dei servizi camerali, ...)
  4. "realizzativa" – riguarda gli aspetti più operativi dell'agire professionale (orientamento ai risultati, ottimizzazione e gestione del tempo, ...)
  5. "personale" – si riferisce agli aspetti più qualitativi, inerenti il modo di essere (etica e equilibrio, pensiero agile, ...)
- ciascuna soft skill viene identificata attraverso una breve descrizione del suo perimetro di azione e l'individuazione di c.d. indicatori di comportamento che la dettagliano e concretizzano ulteriormente e, soprattutto, sono rappresentativi di quella che è da considerare la prestazione, per così dire, eccellente, in quanto – se agita secondo le descrizioni dei comportamenti, ora dette, incarna appieno le attese dell'organizzazione sul tipo di prestazione, appunto, richiesta dal titolare della posizione; .
- il modello proposto prevede che le aree di cui sopra non abbiano tutte lo stesso peso, ovvero la stessa rilevanza: questa varia in base alle categorie, che esprimono un diverso livello di responsabilità e di capacità di gestione della complessità. Questo approccio consente di dare maggiore evidenza, per quanto attiene alle soft skills, alle differenze che intercorrono tra i profili di competenza, consentendone, così, una più puntuale caratterizzazione anche laddove compaiono, in profili differenti, le medesime soft skills. Sia detto per inciso, è una componente essenziale per poter introdurre la valutazione delle competenze all'interno di una procedura selettiva pubblica, quale elemento che concorre con altri alla formazione della graduatoria finale;
- le soft skills si esprimono anche attraverso l'utilizzo consapevole e mirato di strumenti e modelli digitali che meglio valorizzano le loro potenzialità.

Rispetto, invece, alle vere e proprie Digital skills, il Modello distingue hard e soft digital skills (e, per le hard skills, si distinguono conoscenze e capacità tecniche); le Digital Hard skills, comunemente indicate come technical skills, sono ben quantificabili e monitorabili, mentre le Digital Soft skills fanno capo alle abilità trasversali che riguardano relazioni e comportamenti nei contesti lavorativi, a seconda del livello di responsabilità/operatività/gestione che la categoria e il profilo professionale esigono. letti e interpretati attraverso la chiave del digitale; il Modello non propone descrizioni puntuali e approfondite rispetto a singole digital skills, trattandosi di ambito al momento ancora troppo esposto a mutevoli definizioni di ordine generale.

Il Modello, sottoposto a verifiche di congruità e coerenza con il panel di Camere parti del progetto, è stato in ogni caso pensato come un framework modulare e flessibile, in grado di evolvere nel tempo e adattarsi alle caratteristiche delle singole organizzazioni: uno strumento, quindi, per assicurare coerenza ed equità gestionale ed ottimizzare gli investimenti camerali, in quanto applicato, una volta a regime, ad ogni fase di selezione, gestione, sviluppo professionale e retributivo delle risorse umane camerali.

Nel corso del 2022 sono partite le prime selezioni pubbliche basate su questo modello.

Esempio di Profilo di competenza

PROFILI DI COMPETENZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	Profilo Professionale (ipotesi denominazione) Esperto amministrativo governance, organi istituzionali e comunicazione			
CATEGORIA D	Posizioni di lavoro ricomprese nel profilo professionale			
SCHEDA	Esperto sistemi di controllo, compliance e performance	Esperto organi istituzionali	Esperto Comunicazione e media	Esperto bibliotecario archivista

POSIZIONE DI LAVORO	Esperto Sistemi di controllo, Performance e Compliance
TIPOLOGIA PROCESSO	Processi di Supporto
INQUADRAMENTO	Categoria D
PROFILO PROFESSIONALE (ipotesi)	Esperto amministrativo governance, organi istituzionali e comunicazione
SI OCCUPA DI	Progettare e monitorare un sistema di funzionamento camerale che sia conforme alle norme, efficace, efficiente e di soddisfazione per l'utenza, definendo procedure e standard ottimali

PRINCIPALI ATTIVITA' (desunte da declaratorie categoria/profilo e da analisi dei mestieri)

- Definisce e monitora standard di servizio (quantitativi e qualitativi) delle attività camerali, ottimizzando le risorse disponibili
- Negozia la revisione dei livelli di servizio tenendo conto degli obiettivi camerali e delle esigenze delle singole strutture
- Valuta periodicamente la qualità dei servizi camerali e la soddisfazione degli utenti, attraverso rilevazioni, analisi e verifiche presso gli uffici e gli utenti (es. customer satisfaction, controlli sull'istruttoria delle pratiche, qualità delle procedure del Registro Imprese)
- Pianifica azioni di miglioramento dei servizi e di semplificazione dei sistemi di misurazione della qualità; diffonde la cultura del miglioramento continuo
- Definisce la mappatura dei rischi e predispone modalità operative per la prevenzione, il monitoraggio e la mitigazione degli effetti indesiderati; comunica le procedure di risk a tutta l'organizzazione
- Definisce procedure di conformità e si occupa della loro divulgazione a tutti i livelli dell'organizzazione; verifica che i comportamenti e le procedure camerali siano conformi ai codici etici, alle norme, ai regolamenti e alle leggi che disciplinano l'Ente (es. trasparenza, anticorruzione, codice etico, privacy, sicurezza del lavoro ecc.)
- Svolge attività di supporto legale su: normative e proposte di legge che impattano le Camere; diritto del lavoro e previdenza; privacy; appalti; partecipazioni e società "in-house"; diritto societario; anticorruzione; sicurezza del lavoro

PROFILO DI COMPETENZE		
CONOSCENZE	CAPACITA' TECNICHE	SOFT SKILLS
Si passa da 1) quelle in generale desumibili dalla declaratoria di categoria, quali ad esempio --- approfondite conoscenze di diritto amministrativo e legislazione camerale a 2) quelle ricavabili dalla declaratoria di profilo professionale, quali ad esempio conoscenze generali sui principi di: diritto del lavoro, reporting del controllo di gestione, compliance e di risk management per arrivare a quelle specifiche (distintive) della posizione di lavoro, quali ad esempio 3) padronanza della ripartizione delle competenze e dei processi, con particolare attenzione ad una visione d'insieme degli impatti organizzativi e procedurali delle attività di competenza Buona conoscenza dei principali modelli e dei sistemi evoluti di controllo di gestione, di valutazione delle performance, di archiviazione e gestione documentale attraverso l'utilizzo di tools e tecniche digitali.	Buona capacità di (da declaratoria categoria; esempio) 1) analizzare le situazioni interne contestualizzandole per poter proporre la soluzione migliore in applicazione del diritto amministrativo, camerale e del lavoro, della contabilità camerale (da declaratoria profilo professionale; esempio) 2) proporre migliorie su organizzazione, processi, procedure, sistemi di valutazione (da contenuto posizione di lavoro; esempio) 3) individuare le soluzioni e i tools digitali in funzione delle esigenze interne, presiedere e monitorare la loro introduzione, valutarne l'impatto a livello di processo e di servizio, contribuire alla costruzione di modelli di processo e di servizio valutare periodicamente la qualità dei servizi camerali e la soddisfazione degli utenti, attraverso rilevazioni, analisi e verifiche presso gli uffici e gli utenti (es. customer satisfaction, controlli sull'istruttoria delle pratiche, qualità delle procedure del Registro Imprese)	(qui si illustra cosa si intende per singola soft skill; l'insieme delle diverse soft associate alla posizione raffigura le attese dell'organizzazione di una prestazione all'altezza da parte del titolare della posizione) Esempi - area personale (peso percentuale…) a) Fare sinergia coinvolge gli altri nel proprio lavoro e nelle proprie idee; mantiene informati gli altri, fa buon uso dei sistemi di supporto affidati alla sua responsabilità; utilizza le skill dei componenti del team; è aperto alle idee ed alle proposte degli altri - area cognitiva (peso percentuale …) b) apertura mentale ha una chiara visione generale dei problemi; coglie l'esatto significato delle informazioni; va al cuore dei problemi, coglie i nessi tra le informazioni ed identifica le relazioni di causa ed effetto; identifica e valuta tutte e variabili di un problema; modifica il suo pensiero alla luce delle nuove informazioni; tollera e risolve i conflitti e le ambiguità nelle informazioni o nelle idee.

4.2. ESPERIENZE INTERNAZIONALI

L'unione Europea: E.P.S.O.

L'opportunità di separare l'attività di selezione della competenza professionale dall'Ente che esprime il fabbisogno si sta affermando in modo sempre più chiaro in ambito europeo, con la tendenza ad affidare la fase selettiva ad un'organizzazione o agenzia terza, distinta dall'amministrazione che recluta. È proprio questo il **caso dell'Unione Europea** per la quale il reclutamento viene realizzato sulla base di una

pianificazione quantitativa e qualitativa a valle della quale le attività di selezione e di inserimento viene coordinata da una agenzia di selezione per le varie istituzioni comunitarie istituita *ad hoc*, lo European Personnel Selection Office (EPSO).

La missione dell'EPSO consiste nel contribuire alla costruzione della funzione pubblica europea soddisfacendo il fabbisogno di assunzioni delle istituzioni comunitarie attraverso la selezione dei candidati di talento mediante concorsi generici e specializzati, rivolti ai cittadini di tutti gli stati membri – ovvero diverse centinaia di milioni di persone – nell'ottica di "manutenere" e innovare le competenze di una PA europea che conta circa 40mila unità di personale impiegato.

Come servizio interistituzionale l'EPSO è incaricato di selezionare il personale soprattutto per il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati.

In particolare, ogni istituzione **attinge agli elenchi dei candidati idonei forniti dall'EPSO**, che organizza concorsi sulla base di una previsione di massima (quantitativa) calibrata su analisi statistiche del passato, sulle previsioni di sviluppo dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni europee e del contenuto delle singole professioni. Le prove concorsuali per profili generali – quali quelli di amministratori (AD), per assistenti (AS) e per linguisti, che presentano un *turnover* più ampio - sono organizzate con frequenza annuale in modo da alimentare una lista di idonei disponibili immediatamente ogni volta che le Istituzioni hanno bisogno di una risorsa; al contrario, i concorsi per le figure specialistiche sono programmati all'occorrenza.

In media vengono esaminate 46mila candidature all'anno per la copertura di circa 1.300 posti con prove svolte in 24 lingue e caratterizzate da due fasi: una prova preselettiva (in cui vengono valutate le conoscenze e le *skill*, in particolare le capacità di ragionamento e di orientamento dei candidati) e una fase di *assessment center* di una giornata - composto da esercizi di gruppo, case study, presentazioni orali e interviste strutturate – per l'osservazione e valutazione dei comportamenti dei candidati.

Al fine di selezionare i candidati migliori, è stato introdotto un framework di competenze - basato sull'analisi delle tipiche mansioni svolte dai dipendenti – per cui ogni candidato, che può disporre in via preventiva di un set di strumenti informatici di autovalutazione rispetto alla posizione messa a bando[16], viene valutato in base al possesso o meno delle seguenti competenze:

- capacità di analisi e *problem solving*: individuare gli elementi di rilievo in problemi complessi e trovare soluzioni creative e pratiche;
- comunicazione: comunicare con chiarezza e precisione, oralmente e per iscritto;
- capacità di produrre risultati di qualità: assumere le proprie responsabilità e prendere le iniziative necessarie per effettuare prestazioni di alta qualità secondo le procedure stabilite;

[16] https://eutraining.eu

- apprendimento e sviluppo: sviluppare e migliorare le proprie capacità personali e la conoscenza dell'organizzazione e del suo ambiente;
- individuazione delle priorità e spirito organizzativo: determinare il grado di priorità dei compiti più importanti, agire con flessibilità e organizzare con efficacia il proprio carico di lavoro;
- resilienza: mantenere la propria efficienza quando il carico di lavoro è elevato, gestendo positivamente le frustrazioni organizzative e adattandosi ad un ambiente di lavoro in mutazione;
- capacità di lavorare con gli altri: lavorare in collaborazione con altri all'interno di un gruppo e in forma trasversale, rispettando le differenze tra gli individui;
- leadership: gestire, formare e motivare gli altri colleghi per ottenere risultati.

I candidati che superano con successo una procedura di selezione sono iscritti in un "elenco di riserva" – una banca dati contenente informazioni sul profilo, le competenze e la disponibilità di tutti i candidati idonei per ogni specifica procedura di selezione - dal quale tutte le istituzioni dell'UE possono attingere direttamente. Ciascun elenco di riserva è di norma valido per un anno (tre anni nel caso dei concorsi per specialisti), ma la validità può essere prorogata dall'EPSO, tramite una decisione adottata in vista della scadenza dell'elenco, in funzione delle necessità delle istituzioni. La validità iniziale dell'elenco inizia a decorrere dal momento in cui i candidati selezionati sono informati in merito al loro inserimento nell'elenco di riserva ed è pubblicata sulla pagina degli elenchi di riserva.

A ogni istituzione viene attribuito un determinato contingente di candidati idonei, che riflette le esigenze di assunzione espresse in un determinato periodo, che può assumere attingendo all'elenco di riserva. Il contingente è di norma revocato tre o sei mesi (nel caso di alcuni concorsi per specialisti) dopo la pubblicazione dell'elenco di riserva, oppure può essere prorogato, previa approvazione dell'istituzione in questione che, nel momento in cui si presenta un'opportunità di lavoro, verifica i profili dei candidati idonei iscritti nell'ambito dell'elenco per individuare quelli che meglio rispondono alle esigenze espresse (ad esempio per livello d'istruzione, esperienza professionale o competenze linguistiche).

Di norma, il candidato viene convocato per un colloquio di valutazione e per l'eventuale inserimento nell'istituzione interessata; si tratta di una fase fondamentale che – a livello europeo – risulta facilitata da un'organizzazione del lavoro strutturata per processi ben codificati in manuali che il neo-reclutato è chiamato a interiorizzare per poter maturare il set di capacità necessarie ad operare nell'istituzione di riferimento.

La Francia

Il Repertorio interministeriale delle professioni statali (Répertoire interministériel des métiers de l'État - RIME[17]), insieme all'analogo strumento per le professioni delle amministrazioni locali e della sanità, è la soluzione attraverso cui è stata assicurata l'adozione di un vocabolario comune per qualificare bisogni e competenze professionali nelle amministrazioni pubbliche francesi. Questo sforzo di omogeneizzazione, inoltre, ha reso più facile comunicare con i cittadini e programmare la formazione.

[17] https://www.fonction-publique.gouv.fr/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat-rime
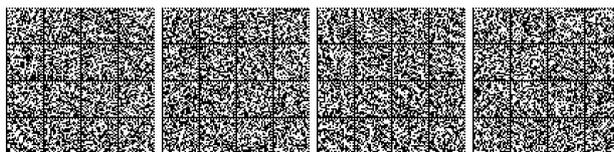
La costruzione dei Repertori ha richiesto un lungo cammino, guidato dalla Direzione Generale dell'Amministrazione e della Funzione Pubblica (DGAFP) che ha coordinato 15 gruppi di lavoro, affidati ciascuno alla presidenza di un esperto di settore di alto livello e supportati da ricercatori esperti in materia, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e responsabili delle risorse umane di tutti i ministeri.

Il lavoro d̶ei gruppi è consistito in un'onerosa opera di classificazione che ha preso avvio dalle job description (invero frammentarie e non integrate) presenti nei vari ministeri e, dopo un intenso confronto, ha prodotto l'individuazione di 23 aree funzionali (passate a 28 per effetto di successivi aggiornamenti), che raggruppano 236 (ora 282) profili di riferimento, sia trasversali che specifici, poi distinti in elenchi a livello ministeriale e, alla fine di tutti i passaggi, nelle descrizioni dei lavori.

Gli elementi di maggiore criticità che hanno segnato questo processo sono i seguenti:

- la novità del processo e la mancanza di riferimenti e lessico in materia che fornissero una piattaforma concettuale condivisa tra le parti;
- l'enorme difficoltà nel distinguere tra gli elementi giuridici ed economici da un lato e il profilo professionale dall'altro e, quindi, nel definire le attività e le competenze (conoscenze, know-how e abilità nelle relazioni interpersonali);
- la sfiducia dei rappresentanti sindacali, che vedevano con diffidenza questo progetto, temendo implicazioni negative sullo status e le garanzie dell'impiego pubblico e vi intravevdevano le premesse per operare distinzioni di trattamento all'interno della PA;
- la durata stessa del progetto, necessariamente lungo;
- il corporativismo, che inizialmente spingeva a voler mantenere tutte le denominazioni specifiche per attività identiche.

Come fattori di successo si possono invece individuare:

- un impegno costante dei vertici nella direzione auspicata dal progetto;
- il grande lavoro di coordinamento della DGAFP, che ha operato una regia volta a consentire la condivisione e il dialogo sull'implementazione dei nuovi sistemi;
- il supporto ai ministeri, su richiesta del gruppo di progetto DGAFP, per tradurre il RIME in elenchi ministeriali;
- numerosi interventi per presentare la materia in tutte gli ambiti di applicazione;
- una priorità assegnata nel programma di formazione per preparare i colloqui di valutazione;
- passaggi vincolanti, ad esempio per compilare le pratiche per i concorsi interni o le prove per il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita (RAEP)
- un aggiornamento della directory nel tempo per mantenerla in tutta la sua attualità e per tenere conto delle professioni emergenti o in evoluzione.

Il Repertorio, pienamente accessibile, è ospitato sul sito della Funzione pubblica francese ed è agevolmente interrogabile sulla base di diverse chiavi di ricerca:

- una parola chiave;
- l'area funzionale;
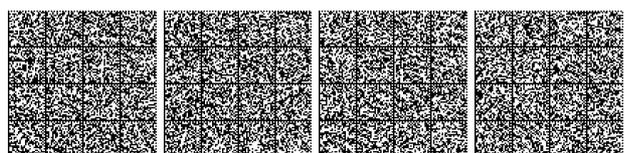
- la competenza manageriale richiesta;
- l'elenco delle capacità tecniche (saper fare);
- l'elenco delle capacità comportamentali (saper essere)

Il Belgio

L'approccio basato sulle competenze scelto dal governo belga si basa su un modello che, nella descrizione dei profili, distingue tra competenze trasversali, comuni a tutti i mestieri ma distinte per grado di impatto e intensità rispetto ai diversi ruoli, e competenze tecniche, specifiche di ciascun mestiere.

Nella fase che precede l'avviso di selezione, si provvede a delineare il set di competenze ricercate avendo riguardo a:

- maggiore o minore grado di complessità della funzione svolta;
- dimensioni dell'organizzazione;
- tipo di funzione svolta;
- autonomia della funzione.

Il processo di selezione vero e proprio si compone di diversi passaggi, ma tutti hanno le competenze al centro. Il numero dei passaggi è deciso in base alla numerosità stimata dei candidati; la prima scrematura tesa a ridurre il numero iniziale dei candidati avviene attraverso test somministrati in forma digitale. A questa fanno seguito l'assessmnet e il colloquio.

I test di preselezione hanno una connotazione situazionale, cognitiva e di personalità. La valutazione avviene sulla base di indicatori comportamentali previamente individuati, a cui vengono associati dei descrittori che costituiscono l'oggetto di osservazione. Rispetto alle risposte fornite dal candidato, si riscontra quante di esse abbiano indicato il corretto descrittore per la soluzione del caso sottoposto all'attenzione. Sul totale delle risposte si opera una standardizzazione statistica che tiene conto della media e della deviazione standard dell'insieme dei risultati del test rispetto a quello svolto da un gruppo-campione.

Per quanto riguarda l'assessment, esso si può comporre di diverse prove, tra cui la sottoposizione di casi concreti di situazioni lavorative (in-tray; in-basket), role-play, attività di gruppo, casi di studio a cui fornire risposta scritta. La scelta del tipo di prova è influenzata dal grado di responsabilità del profilo (ad es. se è un manager o un esperto), l'ambito di competenza, il numero dei candidati.

Infine, si accede all'intervista strutturata che indaga gli aspetti comportamentali. Attraverso il metodo STAR(R) si analizzano le dimensioni di competenze trasversali indicate nel modello e si cerca così di tracciare il profilo del candidato per arrivare a concludere il giudizio circa la sua idoneità.

22A05127
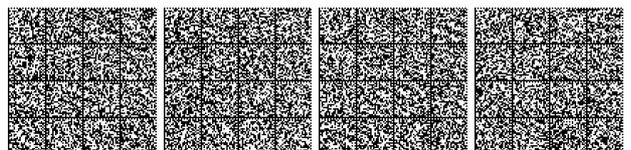
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Tasigna», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 644/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1 febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceu-

tica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 240/2012 del 5 marzo 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 67, del 20 marzo 2012, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Tasigna"», relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 038328035/E e 038328011/E;

Vista la determina AIFA n. 2705/2011 dell'8 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272, del 22 novembre 2011, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Tasigna"», relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 038328050/E e 038328062/E;

Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2020 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Tasigna» (nilotinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 e 12 luglio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 e 18-20 luglio 2022;

Vista la delibera n. 35 del 28 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale TASIGNA (nilotinib) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Tasigna» è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica;

il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase accelerata con resistenza o intolleranza a precedente terapia comprendente imatinib.

Confezione:

«200 mg capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 112 capsule - A.I.C. n. 038328035/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4.144,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.839,31.

Confezione:

«200 mg capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 28 capsule - A.I.C. n. 038328011/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.036,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.709,83.

Confezione:

«150 mg capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 28 capsule - A.I.C. n. 038328050/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 777,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.282,37.

Confezione:

«150 mg capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 112 capsule - A.I.C. n. 038328062/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.108,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.129,48.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Sono chiusi i registri dedicati al monitoraggio dell'uso del medicinale «Tasigna» (nilotinib), a base di nilotinib per le indicazioni ammesse alla rimborsabilità:

«trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica»;

«trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase accelerata con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib».

È prevista, altresì, la chiusura di tutti gli accordi di condivisione del rischio (MEA) per i nuovi pazienti. La gestione dei pazienti in trattamento con il medicinale in oggetto sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento nelle modalità definite nella scheda del registro, fino alla chiusura del trattamento.

Laddove erano previsti accordi di rimborsabilità condizionata l'accordo negoziale originario dovrà essere applicato fino all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura del MEA e/o del registro.

A questo riguardo è importante ricordare che il prezzo di rimborso (comunque editabile in piattaforma) sarà aggiornato alle condizioni stabilite dal nuovo accordo, a partire dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai pazienti già in trattamento si continuano ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tasigna» (nilotinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05143

DETERMINA 5 settembre 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Tasigna». (Determina n. 643/2022).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tasigna»(nilotinib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del n. C (2011)4467 del 17 giugno 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/07/422/007;

EU/1/07/422/008.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Limited.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2020 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Tasigna» (nilotinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 e 12 luglio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 e 18-20 luglio 2022;

Vista la delibera n. 35 del 28 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale TASIGNA (nilotinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«200 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/Al), astuccio» 28 capsule - A.I.C. n. 038328074/E (in base 10);

«200 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/Al), astuccio» 112 capsule (4x28) (confezione multipla) - A.I.C. n. 038328086/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

«Tasigna» è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica;

il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase accelerata con resistenza o intolleranza a precedente terapia comprendente imatinib.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Tasigna» (nilotinib) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«200 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/Al), astuccio» 112 capsule (4x28) (confezione multipla) - A.I.C. n. 038328086/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.144,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.839,31.

Le confezioni di cui all'art. 1 che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tasigna» (nilotinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05144

DETERMINA 5 settembre 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Epidyolex». (Determina n. 593/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2021, con la quale la società GW Pharma (International) BV ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Epidyolex» (cannabidiolo);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 1° e 4-5 aprile 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 14 e 18-20 luglio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale EPIDYOLEX (cannabidiolo):

«"Epidyolex" è indicato come terapia aggiuntiva per le crisi epilettiche associate a sclerosi tuberosa complessa (TSC) nei pazienti a partire da due anni di età.»

sono rimborsate come segue.

Confezione:

«100 mg/ml- soluzione orale- uso orale- flacone (vetro)» - 100 ml- 1 flacone + 2 siringhe da 1 ml + 2 siringhe da 5 ml + 2 adattatori per flacone - A.I.C. n. 048251019/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.157,89 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.910,98.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti come da determina AIFA n. 668/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 24 giugno 2021.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Epidyolex» (cannabidiolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, neuropsichiatra infantile (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

Piano Terapeutico[1] per la prescrizione in regime SSN della specialità medicinale: EPIDYOLEX (cannabidiolo)

La prescrivibilità di questo medicinale è consentita ai soli medici appartenenti a centri ospedalieri o specialisti neurologo, neuropsichiatra infantile.

Indicazioni ammesse alla rimborsabilità:
EPIDYOLEX® è indicato, **come terapia aggiuntiva**, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Lennox Gastaut (LGS) o a sindrome di Dravet (DS) nei pazienti a partire da 2 anni di età.
La rimborsabilità è limitata al trattamento dei pazienti che abbiano mostrato una risposta insufficiente o assente ad almeno due diversi farmaci antiepilettici e inoltre sia fallito il trattamento con almeno uno dei seguenti farmaci: rufinamide, stiripentolo o topiramato.

EPIDYOLEX® è indicato **come terapia aggiuntiva** per le crisi epilettiche refrattarie, associate a sclerosi tuberosa complessa (TSC) nei pazienti a partire da 2 anni di età.
La rimborsabilità è limitata al trattamento dei pazienti che abbiano mostrato una risposta insufficiente o assente ad almeno due diversi farmaci antiepilettici.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (nome e cognome)____________________________________

Recapito telefonico______________________ **email**_________________________

Paziente (nome e cognome)_________________________________ *(iniziali ove previsto)*

Data di nascita___/___/_____ **Sesso** □**M** □**F** **Peso: Kg** _________________________

Codice Fiscale___________________________

Residente a ____

ASL di appartenenza dell’assistito____________ **Provincia**______ **Regione**______________

Diagnosi:
□ sindrome di Lennox Gastaut (LGS)
□ sindrome di Dravet (DS)
□ sclerosi tuberosa complessa (TSC)

Formulata in data ___/___/_____

dal centro di Riferimento: _______________________________________

sede: _______________________________________

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ AL TRATTAMENTO PER L'INDICAZIONE *TERAPIA AGGIUNTIVA, IN ASSOCIAZIONE CON CLOBAZAM, PER LE CRISI EPILETTICHE ASSOCIATE A SINDROME DI LENNOX GASTAUT (LGS) O A SINDROME DI DRAVET (DS) NEI PAZIENTI A PARTIRE DA 2 ANNI DI ETÀ* (ai fini della prescrizione devono essere soddisfatti entrambi):

- **Fallimento ad almeno due diversi farmaci antiepilettici:**

____

____

- **Fallimento al trattamento con almeno uno dei seguenti farmaci:**
  - □ **rufinamide**
  - □ **stiripentolo**
  - □ **topiramato**

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ AL TRATTAMENTO PER L'INDICAZIONE *TERAPIA AGGIUNTIVA PER LE CRISI EPILETTICHE REFRATTARIE, ASSOCIATE A SCLEROSI TUBEROSA COMPLESSA (TSC) NEI PAZIENTI A PARTIRE DA 2 ANNI DI ETÀ*:

- **Fallimento ad almeno due diversi farmaci antiepilettici:**

____

____

Programma terapeutico

Farmaco prescritto: Epidyolex 100 mg/mL soluzione orale, flacone da 100 mL

Per la posologia fare riferimento al paragrafo 4.2 del Riassunto sulle Caratteristiche del Prodotto (RCP), tenendo presente le differenze nella dose massima raccomandata tra le due indicazioni.

Posologia________________________________

□ prima prescrizione □ prosecuzione del trattamento

Durata del piano terapeutico ______mesi

NB. la validità del PT non può superare i 12 mesi
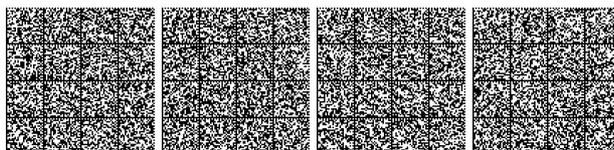
Data __/__/_____

Timbro e firma del medico **Timbro del centro**

___________________________ ___________________________

(1) Da redigere in triplice copia: una da inviare al servizio farmaceutico dell'Azienda ASL di residenza del paziente a cura del centro prescrittore, una al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per il tramite dell'assistito, la terza copia va trattenuta nel centro dove viene compilata.

22A05145

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 6 settembre 2022.

Modifiche al regolamento emittenti per l'adeguamento della disciplina sulla commercializzazione di OICR alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/1156 e della direttiva (UE) 2019/1160 nonché, limitatamente ad alcuni aspetti, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/2088 e del regolamento (UE) n. 2020/852. (Delibera n. 22437).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 5 novembre 2021, n. 191, recante le «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del regolamento (UE) n. 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'art. 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'art. 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito *web*;

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;

Vista la direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;

Visti gli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle comunicazioni di *marketing* a norma del regolamento relativo alla distribuzione transfrontaliera dei fondi (ESMA34-45-1272 *IT)* del 2 agosto 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo
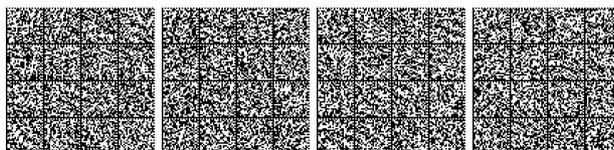
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088;

Visto il regolamento della Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito, «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel regolamento emittenti in materia di commercializzazione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) al regolamento (UE) n. 2019/1156 e alla direttiva (UE) 2019/1160;

Considerata, altresì, l'opportunità, di adeguare l'informativa precontrattuale prevista nella documentazione d'offerta relativa agli OICR di cui al regolamento emittenti ai regolamenti (UE) n. 2019/2088 e (UE) n. 2020/852;

Considerata l'esigenza di dettare una disciplina transitoria che tenga conto della data di applicabilità prevista per le disposizioni concernenti l'informativa precontrattuale in materia di sostenibilità dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2019/2088, come sostituito dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 2020/852, e dall'art. 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2020/852;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato l'11 febbraio 2022, relativo alle proposte di modifica del regolamento emittenti, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito *web* della Consob;

Sentita la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 42, commi 1, 3 e 4-*bis*; 42-*bis*, commi 8 e 9; 43, commi 6, 7-*ter*, 8 e 8-*bis*; 44, commi 4, 5 e 6, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. Nella parte I del regolamento emittenti, all'art. 1, le parole «dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), dell'art. 42, commi 1 e 3, dell'art. 43, commi 6 e 8, dell'art. 44, commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), dell'art. 6, comma 2, dell'art. 42, commi 1, 3 e 4-*bis*, dell'art. 42-*bis*, commi 8 e 9, dell'art. 43, commi 6, 7-*ter*, 8 e 8-*bis*, dell'art. 44, commi 4, 5, lettera *e)*, e 6».

2. Alla parte II, titolo I, del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel capo I, all'art. 3, comma 1, dopo la lettera *d)*, sono inserite le seguenti lettere:

«d-*bis*) "Regolamento SFDR": il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

d-*ter*) "Regolamento Tassonomia": il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088;»;

B. nel capo II, all'art. 13-*bis*:

1. nel comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«b-*bis*) informazioni sulle strutture per gli investitori messe a disposizione in Italia ai sensi degli articoli 28-*bis*, comma 2-*bis*, 28-*quater*, comma 1, lettera h-*ter*), 28-*septies*, comma 3-*bis*, 28-*octies*, comma 2, lettera *a)*, e 28-*novies*, comma 5-*bis*, qualora tali informazioni non siano già disponibili per gli investitori secondo le modalità previste dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;»;

2. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. Gli offerenti inseriscono le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento tassonomia, nei casi ivi previsti, nel prospetto o in un apposito allegato secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR.»;

C. nel capo III, sezione I,

1. all'art. 14, comma 1, nella lettera d-*quinquies*), le parole «Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;» e, dopo la lettera d-*quinquies*), è inserita la seguente lettera:

«d-*sexies*) "pre-commercializzazione di FIA riservati": l'attività prevista dall'art. 42-*bis*, comma 1, del testo unico.»;

2. all'art. 15, nel comma 3, le parole «Gli offerenti di quote o azioni di OICR» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22-*bis*, 28-*quater*, comma 6-*bis*, e 28-*novies*.1, gli offerenti di quote o azioni di OICR»;

D. nel capo III, sezione III,

1. all'art. 19-*ter*:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Almeno un mese prima di attuare le modifiche, gli offerenti comunicano preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'art. 19-*bis*, comma 1 o l'offerta in Italia di nuove classi di quote o azioni appartenenti a OICVM o comparti di OICVM già commercializzati. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo.»;
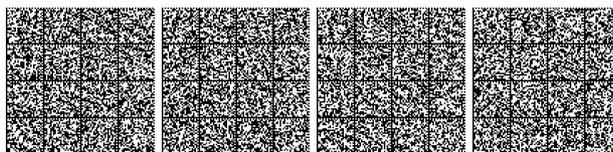
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche previste dal comma 1 che comportino l'aggiornamento del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione si intende assolta con il deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell'art. 20. Quando le modifiche e gli aggiornamenti di cui al comma 2 comportano l'aggiornamento del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione, il deposito presso la Consob dei predetti documenti è effettuato ai sensi dell'art. 20.»;

2. all'art. 19-*quater*:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strutture a disposizione degli investitori»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'OICVM UE mette a disposizione in Italia strutture per gli investitori con il compito di:

a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in quote o azioni di OICVM UE, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta, fatto salvo il caso di ammissione alle negoziazioni dell'OICVM;

b) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera *a)* e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;

c) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'art. 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;

d) mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la documentazione d'offerta prevista dall'art. 20 e i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 21, la relazione annuale e semestrale nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICVM, e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni dell'OICVM;

e) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori di cui al presente articolo;

f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I compiti di cui al comma 1 possono essere svolti anche per via elettronica dall'OICVM UE o da un soggetto terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte dell'OICVM UE risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:

a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 1, che devono essere svolti dal soggetto terzo;

b) l'obbligo per l'OICVM UE di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 1.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le strutture a disposizione degli investitori sono fornite in lingua italiana.»;

e) nel comma 4, le parole «Gli intermediari di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture per gli investitori di cui al comma 1» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica il comma 2.»;

f) il comma 5 è abrogato;

g) nel comma 6, le parole «Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4»;

3. all'art. 20, comma 5, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente lettera:

«c-*bis*) informazioni sulle strutture per gli investitori messe a disposizione in Italia ai sensi dell'art. 19-*quater*, qualora tali informazioni non siano già disponibili per gli investitori secondo le modalità previste dal regolamento o dallo statuto dell'OICVM;»;

4. all'art. 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le relazioni annuali e semestrali nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICVM sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.»;

5. dopo l'art. 22, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 22-*bis* *(Cessazione della commercializzazione di OICVM UE)*. — 1. Nel caso previsto dall'art. 42, comma 4-*bis*, del testo unico, di cessazione in Italia della commercializzazione di quote o azioni di un OICVM UE, la Consob riceve dall'autorità dello Stato membro di origine dell'OICVM:

a) la notifica prevista dall'art. 42, comma 4-*bis*, del testo unico;

b) le eventuali modifiche apportate ai documenti previsti dall'art. 19-*bis*, comma 3.»;

E. nel capo III, sezione V, all'art. 27, nel comma 1-*ter*, dopo le parole «gli articoli 19-*quater*,», sono aggiunte le seguenti: «commi 4 e 7,»;

F. nel capo III, dopo la sezione V-*bis*, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione V-*bis*.1 (Pre-commercializzazione di FIA presso investitori professionali)

Art. 28.1 *(Pre-commercializzazione di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)*. — 1. La Sgr che svolge la pre-commercializzazione di FIA presso investitori professionali in Italia o in altri Stati dell'UE trasmette alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 42-*bis*, comma 5, del testo unico, entro quattordici giorni dall'inizio della pre-commercializzazione.

2. La comunicazione prevista dal comma 1 è redatta su supporto cartaceo o per via elettronica e contiene le informazioni indicate dall'art. 42-*bis*, comma 5, del testo unico. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo.

3. Eventuali sottoscrizioni di quote o azioni di FIA effettuate da investitori professionali entro diciotto mesi dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività di pre-commercializzazione indicata dalla Sgr nella notifi-

ca ai sensi dell'art. 42-*bis*, comma 5, lettera *b)*, del testo unico, sono considerate come il risultato della commercializzazione quando tali sottoscrizioni hanno ad oggetto le quote o le azioni del FIA indicato nelle informazioni fornite nell'ambito della pre-commercializzazione o del FIA istituito a seguito della suddetta attività. In tal caso si applicano gli articoli 28-*bis* e 28-*ter*.
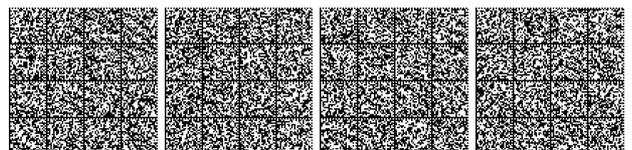
4. Ai sensi dell'art. 42-*bis*, comma 9, del testo unico, l'attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr può essere svolta unicamente dai seguenti soggetti terzi:

a) un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

b) una banca autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

c) una società di gestione di OICVM autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;

d) un gestore italiano e un GEFIA UE autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;

e) un soggetto che agisce come agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

5. La Sgr garantisce che la pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata.

6. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gestori indicati dall'art. 35-*undecies* del testo unico.»;

G. nel capo III, sezione V-*ter*,

1. all'art. 28-*bis*:

a) nel comma 2, al primo periodo, dopo le parole «dall'art. 43, comma 3,», sono aggiunte le seguenti: «lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*,» e, dopo le parole «nell'art. 28, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto nel comma 2-*bis*»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. Nel caso in cui la commercializzazione di FIA UE sia rivolta alle categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale, la lettera di notifica contiene, altresì, le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'art. 44 del testo unico che la Sgr mette a disposizione in Italia con il compito di:

a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA, fatto salvo il caso in cui la commercializzazione del FIA UE avvenga contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso;

b) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera *a)* e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;

c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA in Italia;

d) mettere a disposizione degli investitori la relazione annuale e le informazioni previste dall'art. 23 della direttiva 2011/61/UE, affinché gli stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia;

e) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori di cui al presente comma;

f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

2-*ter*. I compiti di cui al comma 2-*bis* possono essere svolti anche per via elettronica dalla Sgr o da un soggetto terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte della Sgr risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:

a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 2-*bis*, che devono essere svolti dal soggetto terzo;

b) l'obbligo per la Sgr di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 2-*bis*.

2-*quater*. Le strutture a disposizione degli investitori sono fornite in lingua italiana.

2-*quinquies*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (UE) n. 2015/760 del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2-*sexies*. Le disposizioni dei commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies* si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-*ter*, ad eccezione dell'offerta rivolta esclusivamente a investitori professionali.»;

c) nel comma 6, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

d) nel comma 11, dopo le parole «ai gestori indicati dall'art. 35-*undecies* del testo unico», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'obbligo di mettere a disposizione le strutture per gli investitori disciplinato dai commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* del presente articolo»;

2. all'art. 28-*ter*:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La lettera di notifica contiene la documentazione e le informazioni indicate dall'art. 43, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e g-*bis*), del testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell'art. 28, comma 1. Le informazioni indicate dall'art. 43, comma 3, lettera g-*ter*), del testo unico sono fornite nel caso in cui la commercializzazione sia rivolta a investitori al dettaglio che, in base alla legislazione dello Stato UE ospitante, possono accedere ai FIA riservati.»;

b) nel comma 5, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se dalle modifiche non derivano le conseguenze previste dall'art. 28-*bis*, comma 7, la Consob informa entro un mese l'autorità competente dello Stato membro ospitante della Sgr di tali modifiche.»;
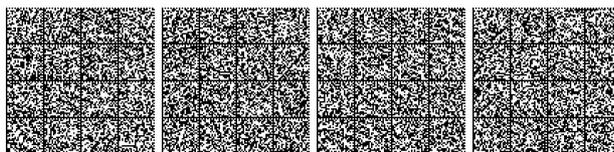
c) nel comma 7, dopo le parole «procedendo, se del caso, ad un loro aggiornamento», sono aggiunte le seguenti: «e che contiene le ulteriori informazioni previste dall'art. 43, comma 3, lettere g-*bis*) e g-*ter*), del testo unico, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo»;

3. dopo l'art. 28-*ter*, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 28-*ter*.1 *(Cessazione della commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf).* — 1. La Sgr che commercializza quote o azioni di alcuni o di tutti i suoi FIA in uno Stato UE diverso dall'Italia e che intende cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato UE, invia una notifica alla Consob con la quale ritira la precedente notifica di cui all'art. 28-*ter*, commi 1 e 7, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) ad eccezione del caso di FIA chiusi o di fondi di investimento europei a lungo termine, la Sgr rivolge individualmente a tutti gli investitori dello Stato membro ospitante in cui intende cessare la commercializzazione, direttamente o tramite intermediari finanziari, un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote o azioni del FIA detenute dagli stessi. L'offerta è pubblicamente disponibile per almeno trenta giorni lavorativi;

b) la Sgr rende pubblica l'intenzione di cessare la commercializzazione nello Stato membro ospitante tramite un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, di uso comune per la commercializzazione del FIA e appropriato al tipico investitore del medesimo. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo;

c) tutti i contratti o gli accordi conclusi dalla Sgr con intermediari finanziari o delegati sono modificati o cessano di avere efficacia dalla data in cui perviene alla Consob la notifica prevista dal presente comma, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attività di offerta o di collocamento nello Stato membro ospitante delle quote o azioni del FIA per il quale cessa la commercializzazione.

2. La notifica che la Sgr invia alla Consob ai sensi del comma 1 individua il FIA per il quale si intende cessare la commercializzazione e lo Stato membro ospitante nel quale si intende cessare la commercializzazione e attesta che sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo. Dalla data in cui perviene alla Consob tale notifica, la Sgr cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, nello Stato membro indicato nella notifica, delle quote o azioni del FIA per il quale intende cessare la commercializzazione.

3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la notifica di cui al comma 1.

4. Nei trentasei mesi successivi alla data prevista dal comma 1, lettera *c)*, la Sgr non svolge l'attività di pre-commercializzazione prevista dall'art. 42-*bis* del testo unico, nello Stato UE individuato nella notifica di cui al comma 1, con riferimento alle quote o azioni del FIA per il quale ha cessato la commercializzazione o in relazione ad analoghe strategie o idee di investimento.

5. La Sgr fornisce, attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza, agli investitori dello Stato membro ospitante indicato nella notifica di cui al comma 1 che hanno mantenuto l'investimento nelle quote o azioni del FIA e alla Consob i seguenti documenti e informazioni:

a) la relazione annuale;

b) le informazioni previste dall'art. 23 della direttiva 2011/61/UE.

6. La Consob trasmette all'autorità competente dello Stato membro identificato nella notifica di cui al comma 1 le eventuali modifiche ai seguenti documenti e informazioni:

a) il regolamento e lo statuto del FIA;

b) l'identità del depositario del FIA;

c) una descrizione del FIA;

d) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA *master* se il FIA oggetto di commercializzazione è un FIA *feeder*;

e) il documento di offerta e le altre informazioni previste dall'art. 28;

f) le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, n. 3-*bis*), del testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.»;

4. all'art. 28-*quater*:

a) nel comma 1, alla lettera *h)*, le parole «nei confronti di investitori al dettaglio.» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti di investitori al dettaglio;» e, dopo la lettera *h)*, sono inserite le seguenti lettere:

«h-*bis*) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalla Consob;

h-*ter*) nel caso in cui la commercializzazione sia rivolta alle categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale, le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'art. 44 del testo unico che il GEFIA UE mette a disposizione in Italia con il compito di:

1) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA, fatto salvo il caso in cui la commercializzazione del FIA avvenga contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso;

2) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dal numero 1) e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;

3) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA in Italia;

4) mettere a disposizione degli investitori la relazione annuale e le informazioni previste dall'art. 23 della direttiva 2011/61/UE, affinché gli stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia;

5) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori di cui alla presente lettera;

6) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. I compiti di cui al comma 1, lettera h-*ter*), possono essere svolti anche per via elettronica dal GEFIA UE o da un soggetto terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte del GEFIA UE risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:

a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 1, lettera h-*ter*), che devono essere svolti dal soggetto terzo;

b) l'obbligo per il GEFIA UE di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 1, lettera h-*ter*).

1-*ter*. Le strutture a disposizione degli investitori sono fornite in lingua italiana.

1-*quater*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (UE) n. 2015/760 del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

1-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 1, lettera h-*ter*), 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-*ter*, ad eccezione dell'offerta rivolta esclusivamente a investitori professionali.»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 43, comma 8-*bis*, del testo unico, il GEFIA UE cessi la commercializzazione in Italia delle quote o azioni di FIA dal medesimo gestiti, la Consob riceve dall'autorità dello Stato membro di origine del GEFIA:

a) la notifica prevista dall'art. 43, comma 8-*bis*, del testo unico e trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e l'eventuale documentazione allegata;

b) le eventuali modifiche ai documenti e alle informazioni di cui all'allegato IV alla direttiva 2011/61/UE, lettere da *b)* a *f)*.»;

H. nel capo III, sezione V-*quater*,

1. all'art. 28-*septies*:

a) nel comma 1, dopo le parole «recante in allegato la documentazione indicata nell'art. 44, comma 2, del testo unico», sono aggiunte le seguenti: «, le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'art. 44, comma 4, del testo unico e i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili in Italia»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis*. Il GEFIA UE mette a disposizione in Italia le strutture per gli investitori previste dall'art. 44, comma 4, del testo unico, con il compito di:

a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA, fatto salvo il caso in cui la commercializzazione del FIA avvenga contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso;

b) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera *a)* e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;

c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA in Italia;

d) mettere a disposizione degli investitori la relazione annuale e le informazioni previste dall'art. 23 della direttiva 2011/61/UE, compresa la documentazione di offerta, affinché gli stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia;

e) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori di cui al presente comma;

f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

3-*ter*. I compiti di cui al comma 3-*bis* possono essere svolti anche per via elettronica dal GEFIA UE o da un soggetto terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte del GEFIA UE risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:

a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 3-*bis*, che devono essere svolti dal soggetto terzo;

b) l'obbligo per il GEFIA UE di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 3-*bis*.

3-*quater*. Le strutture a disposizione degli investitori sono fornite in lingua italiana.

3-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-*ter*.»;

2. all'art. 28-*octies*:

a) nel comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

b) nel comma 2, alla lettera *a)*, dopo le parole «relativa documentazione a supporto», sono aggiunte le seguenti: «. Si applica l'art. 28-*septies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*» e la lettera *l)* è soppressa;

c) nel comma 7, al primo periodo, dopo le parole «l'art. 19-*quater*», sono aggiunte le seguenti: «, commi 4 e 7»;

3. all'art. 28-*novies*:
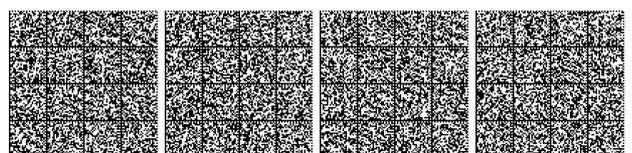
a) nel comma 1, dopo le parole «contenente le indicazioni previste dall'art. 28-*octies*, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «, le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'art. 44, comma 5, lettera *e)*, del testo unico e i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili in Italia»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*bis*. Il GEFIA UE mette a disposizione in Italia le strutture per gli investitori previste dall'art. 44, comma 5, lettera *e)*, del testo unico, con il compito di:

a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA, fatto salvo il caso in cui la commercializzazione del FIA avvenga contestualmente all'ammissione alle negoziazioni dello stesso;

b) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera *a)* e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;

c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA in Italia;

d) mettere a disposizione degli investitori la relazione annuale e le informazioni previste dall'art. 23 della direttiva 2011/61/UE, compresa la documentazione di offerta, affinché gli stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia;

e) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori di cui al presente comma;

f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

5-*ter*. I compiti di cui al comma 5-*bis* possono essere svolti anche per via elettronica dal GEFIA UE o da un soggetto terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte del GEFIA UE risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:

a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 5-*bis*, che devono essere svolti dal soggetto terzo;

b) l'obbligo per il GEFIA UE di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 5-*bis*.

5-*quater*. Le strutture a disposizione degli investitori sono fornite in lingua italiana.

5-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-*ter*.»;

4. dopo l'art. 28-*novies*, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 28-*novies*.1 *(Cessazione della commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio di quote o azioni di FIA da parte di GEFIA UE).* — 1. La cessazione della commercializzazione in Italia da parte di un GEFIA UE di quote o di azioni di FIA italiani e FIA UE è preceduta da una comunicazione alla Consob con la quale il GEFIA UE dichiara la cessazione della commercializzazione prevista dagli articoli 28-*septies* e 28-*novies*, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) ad eccezione del caso di FIA chiusi o di fondi di investimento europei a lungo termine, il GEFIA UE rivolge individualmente a tutti gli investitori in Italia, direttamente o tramite intermediari finanziari, un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote o azioni del FIA detenute dagli stessi. L'offerta è pubblicamente disponibile per almeno trenta giorni lavorativi;

b) il GEFIA UE rende pubblica l'intenzione di cessare la commercializzazione in Italia tramite un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, di uso comune per la commercializzazione del FIA e appropriato al tipico investitore del medesimo. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo;

c) tutti i contratti o gli accordi conclusi dal GEFIA UE con intermediari finanziari o delegati sono modificati o cessano di avere efficacia dalla data in cui perviene alla Consob la comunicazione prevista dal presente comma, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attività di offerta o di collocamento in Italia delle quote o azioni del FIA per il quale cessa la commercializzazione.

2. La comunicazione che il GEFIA UE invia alla Consob ai sensi del comma 1 individua il FIA per il quale si intende cessare la commercializzazione e attesta che sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo. Dalla data in cui perviene alla Consob tale comunicazione, il GEFIA UE cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, in Italia, delle quote o azioni del FIA per il quale intende cessare la commercializzazione.

3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la notifica di cui al comma 1.

4. Il GEFIA UE fornisce, attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza, agli investitori in Italia che hanno mantenuto l'investimento nelle quote o azioni del FIA e alla Consob i seguenti documenti e informazioni:

a) la relazione annuale;

b) le informazioni previste dall'art. 23 della direttiva 2011/61/UE.

5. Il GEFIA UE trasmette alla Consob le eventuali modifiche ai seguenti documenti e informazioni:

a) il regolamento e lo statuto del FIA;

b) l'identità del depositario del FIA;

c) una descrizione del FIA;

d) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA *master* se il FIA oggetto di commercializzazione è un FIA *feeder*;

e) il KIID e il prospetto e le altre informazioni previste dagli articoli 13-*bis* e 27-*bis*;

f) le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, n. 3-*bis*), del testo unico.

6. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 43, commi 8-*ter* e 8-*quater*, del testo unico.»;

I. nel capo V, sezione III,

1. all'art. 34-*octies*:

a) nell'alinea del comma 1, dopo le parole «diversi dai titoli», sono aggiunte le seguenti: «e dalle quote o azioni di OICR aperti»;

b) il comma 2 è abrogato;

2. all'art. 34-*novies*:

a) nel comma 2, dopo le parole «anche riguardanti offerte di titoli», sono aggiunte le seguenti: «diversi dai FIA chiusi»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Il presente articolo non si applica alle offerte al pubblico di OICR.»;

3. all'art. 34-*decies*, nel comma 1, dopo le parole «e dalle disposizioni attuative», sono aggiunte le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dall'art. 42-*bis* del testo unico e dall'art. 28.1 in tema di pre-commercializzazione di FIA riservati».

Art. 2.

Modifiche all'allegato 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. All'allegato 1 («Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli») del Regolamento Emittenti sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nell'allegato 1B («Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi»), Schema 1, nella «PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE»,

1. nella sezione *A)* («INFORMAZIONI GENERALI»), paragrafo 9. («RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO»), primo periodo, dopo le parole «alla partecipazione al fondo/comparto», sono aggiunte le seguenti: «[ivi incluso il rischio di sostenibilità come definito dall'art. 2, n. 22), del regolamento SFDR]»;

2. nella sezione *B)* («INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO»), paragrafo 19. («POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO»), dopo la lettera *I)*, è inserita la seguente lettera:

«I-*BIS*) Fornire le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento tassonomia, nei casi ivi previsti, nel prospetto o in un apposito allegato secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR.»;

B. nell'allegato 1D («Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento ai sensi dell'art. 28»),

1. nella lettera a.1), dopo le parole «e tutti i rischi associati», sono aggiunte le seguenti: «[ivi incluso il rischio di sostenibilità come definito dall'art. 2, n. 22), del regolamento SFDR]»;

2. dopo la lettera a.4), è inserita la seguente lettera:

«a.4-*bis*) le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento tassonomia, nei casi ivi previsti, che devono essere fornite nel documento di offerta o in apposito allegato secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR.»;

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli obblighi di informativa precontrattuale in materia di sostenibilità introdotti con la presente delibera nell'art. 13-*bis*, comma 5-*bis*, nell'allegato 1B, Schema 1, e nell'allegato 1D, non ancora divenuti applicabili ai sensi dell'art. 20 del regolamento (UE) n. 2019/2088, come modificato dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 2020/852, e dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 2020/852, si applicano a decorrere dalle date di applicazione per essi previste dai citati regolamenti europei.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'informativa prevista dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 2019/2088, richiamato nel comma 5-*bis* dell'art. 13-*bis*, nella lettera I-*BIS*) contenuta nell'allegato 1B, Schema 1, Parte I, Sezione B, paragrafo 19, e nella lettera a.4-*bis*), dell'allegato 1D, è fornita entro il 30 dicembre 2022, qualora il gestore applichi l'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* o l'art. 4, paragrafo 3 o 4, del medesimo regolamento europeo.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le modifiche al Regolamento Emittenti apportate dalla presente delibera si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della stessa. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della presente delibera, deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2023.

Roma, 6 settembre 2022

Il Presidente: SAVONA

22A05161
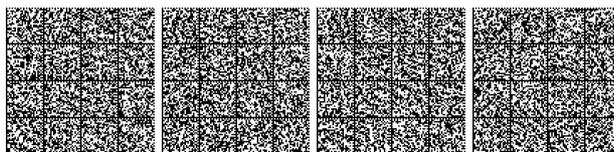
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benzidamina cloridrato, «Benzidamina Mylan Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 665/2022 del 7 settembre 2022

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4, adeguamento al CCDS, versione 06 del 20 gennaio 2021 (*update* RCP). Modifica del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, modifiche formali e aggiornamento del *link* per il sistema nazionale di segnalazione delle reazioni avverse sospette relativamente al medicinale BENZIDAMINA MYLAN PHARMA - A.I.C. n. 045138017 - «0,15% spray per mucosa orale, soluzione» 1 flacone in vetro con nebulizzatore da 30 ml (centosessantasei dosi).

Codice procedura europea: DE/H/5722/001/II/014.

Codice pratica: VC2/2021/252.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157), con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05178

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Thymus vulgaris L. o Thymus zygis (come estratto secco) e Althaea officinalis L. (come estratto liquido) «Bronchodual sedativo e fluidificante».

Estratto determina AAM/PPA n. 663/2022 del 7 settembre 2022

Si autorizza il seguente *worksharing* di variazioni tipo II, costituito da:

una variazione tipo II B.II.a.3.b.2) - modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

una variazione tipo II B.II.b.3.b) - modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale;

una variazione tipo II B.II.d.1.z) - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - altra variazione;

una variazione tipo II B.II.d.2.z) - modifica della procedura di prova del prodotto finito - altra variazione;

una variazione tipo II B.I.z), - principio attivo: altra variazione;

conseguente modifica dei paragrafi 2, 4.4 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale BRONCHODUAL SEDATIVO E FLUIDIFICANTE.

Confezioni:

A.I.C. n.:

042414019 - «8 mg/ml + 55,3 mg/ml soluzione orale» flacone da 120 ml con bicchiere dosatore;

042414021 - «8 mg/ml + 55,3 mg/ml soluzione orale» flacone da 200 ml con bicchiere dosatore;

042414033 - «8 mg/ml + 55,3 mg/ml soluzione orale» flacone da 240 ml con bicchiere dosatore.

Codice di procedura europea: AT/H/XXXX/WS/0174.

Codice pratica: VC2/2021/613.

Titolare A.I.C.: Kwizda Pharma GMBH, con sede legale in Effingergasse 21, 1160.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05179

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Fluconazolo «Azonal».

Estratto determina AAM/PPA n. 664/2022 del 7 settembre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/1680.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a., con sede legale in via della Monica n. 26 - 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - codice fiscale 03696500655.

Medicinale: AZONAL.

Confezioni:

«100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 047327010;

«150 mg capsule rigide» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 047327022;

«200 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 047327034;

alla società Aurora Biofarma S.r.l. con sede legale in via Porpora n. 127 - 20131 - Milano - codice fiscale 03757530716.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05180

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9986
Yen	138,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,592
Corona danese	7,4379
Lira Sterlina	0,8542
Fiorino ungherese	409,9
Zloty polacco	4,745
Nuovo leu romeno	4,8699
Corona svedese	10,628
Franco svizzero	0,967
Corona islandese	141,1
Corona norvegese	9,7675
Kuna croata	7,5119
Rublo russo	-
Lira turca	18,1605
Dollaro australiano	1,4529
Real brasiliano	5,0663
Dollaro canadese	1,3026
Yuan cinese	6,9044
Dollaro di Hong Kong	7,8368
Rupia indonesiana	14871,09
Shekel israeliano	3,3146
Rupia indiana	79,8295
Won sudcoreano	1347,47
Peso messicano	19,9876
Ringgit malese	4,4837
Dollaro neozelandese	1,6305
Peso filippino	56,187
Dollaro di Singapore	1,395
Baht tailandese	36,399
Rand sudafricano	16,8891

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A05243

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0034
Yen	138,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,577
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,85645
Fiorino ungherese	406,38
Zloty polacco	4,7323
Nuovo leu romeno	4,8657
Corona svedese	10,65
Franco svizzero	0,9741
Corona islandese	142,1
Corona norvegese	9,7553
Kuna croata	7,5103
Rublo russo	-
Lira turca	18,239
Dollaro australiano	1,4472
Real brasiliano	5,0286
Dollaro canadese	1,3047
Yuan cinese	6,9233
Dollaro di Hong Kong	7,8751
Rupia indonesiana	14875
Shekel israeliano	3,3168
Rupia indiana	79,8025
Won sudcoreano	1350,92
Peso messicano	20,0077
Ringgit malese	4,4907
Dollaro neozelandese	1,6245
Peso filippino	56,393
Dollaro di Singapore	1,3997
Baht tailandese	36,494
Rand sudafricano	16,8567

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A05244

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 agosto 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1
Yen	138,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,55
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,86035
Fiorino ungherese	402,8
Zloty polacco	4,7283
Nuovo leu romeno	4,8595
Corona svedese	10,6788
Franco svizzero	0,9796
Corona islandese	141,7
Corona norvegese	9,9388
Kuna croata	7,5148
Rublo russo	-
Lira turca	18,1849
Dollaro australiano	1,4591
Real brasiliano	5,1482
Dollaro canadese	1,3111
Yuan cinese	6,8947
Dollaro di Hong Kong	7,8488
Rupia indonesiana	14849,93
Shekel israeliano	3,3399
Rupia indiana	79,5465
Won sudcoreano	1342,79
Peso messicano	20,2044
Ringgit malese	4,4755
Dollaro neozelandese	1,6322
Peso filippino	56,153
Dollaro di Singapore	1,3969
Baht tailandese	36,45
Rand sudafricano	17,0667

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A05245

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0004
Yen	139,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,488
Corona danese	7,4372
Lira Sterlina	0,86473
Fiorino ungherese	399,58
Zloty polacco	4,7128
Nuovo leu romeno	4,8447
Corona svedese	10,7415
Franco svizzero	0,9802
Corona islandese	141,7
Corona norvegese	10,013
Kuna croata	7,521
Rublo russo	-
Lira turca	18,2149
Dollaro australiano	1,4651
Real brasiliano	5,2239
Dollaro canadese	1,3169
Yuan cinese	6,9017
Dollaro di Hong Kong	7,8511
Rupia indonesiana	14878
Shekel israeliano	3,3644
Rupia indiana	79,6195
Won sudcoreano	1353,69
Peso messicano	20,1954
Ringgit malese	4,4828
Dollaro neozelandese	1,6389
Peso filippino	56,609
Dollaro di Singapore	1,4002
Baht tailandese	36,71
Rand sudafricano	17,1524

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A05246

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9993
Yen	140,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,481
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,86478
Fiorino ungherese	398,38
Zloty polacco	4,7063
Nuovo leu romeno	4,8335
Corona svedese	10,7498
Franco svizzero	0,9839
Corona islandese	141,5
Corona norvegese	10,0035
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	-
Lira turca	18,2072
Dollaro australiano	1,4671
Real brasiliano	5,2153
Dollaro canadese	1,3131
Yuan cinese	6,9031
Dollaro di Hong Kong	7,8439
Rupia indonesiana	14895,92
Shekel israeliano	3,396
Rupia indiana	79,8096
Won sudcoreano	1360,84
Peso messicano	20,1024
Ringgit malese	4,4809
Dollaro neozelandese	1,6394
Peso filippino	56,854
Dollaro di Singapore	1,4013
Baht tailandese	36,624
Rand sudafricano	17,2791

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A05247
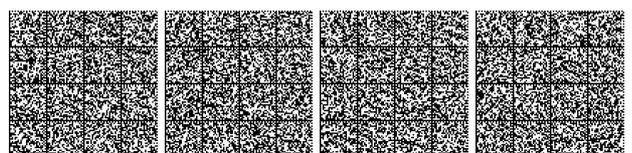
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l., in Ferrara.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000321 del 1° settembre 2022, si è provveduto al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010 alla Basell Poliolefine Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 11531310156, con sede legale in via Pontaccio, 10 I-20121 Milano, per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Ferrara (FE) - (ID 121/10472), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transazione ecologica, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e http://va.mite.gov.it .

22A05135

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società EniPower Ferrara S.r.l., in Ferrara.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 322 del 1° settembre 2022, si è provveduto al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0000658 del 4 ottobre 2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Ferrara (FE), della società EniPower Ferrara s.r.l. identificata dal codice fiscale 13212410156, con sede legale in piazza Vanoni, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) (ID 201/10122), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transazione ecologica, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT .

22A05136

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Green Energy S.r.l. e dell'istallazione per la produzione di oli vegetali della società interconnessa Casa olearia italiana S.p.a., in Monopoli.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 323 del 1° settembre 2022, si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000331 del 23 novembre 2016 per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Ferrara (FE), della società *Ital Green Energy* S.r.l. identificata dal codice fiscale 05363500728, e dell'istallazione per la produzione di oli vegetali della società interconnessa Casa Olearia italiana S.p.a., identificata dal codice fiscale 01458780747, situata nel Comune di Monopoli (BA), entrambe con sede legale in via Orti, 1/A - 37050, San Pietro di Morubio Verona (VR) - (ID 629/10215), ai sensi del decreto legisaltivo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transazione ecologica, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT .

22A05137

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società A2A Gencogas S.p.a., in Sermide e Felonica.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 324 del 1° settembre 2022, si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. *ex*DSA-DEC-2009-00001914 del 28 dicembre 2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Sermide e Felonica (MN), della società A2A Gencogas S.p.a. identificata dal codice fiscale 01995170691, con sede legale in corso di Porta Vittoria, 4, 20122 Milano (ID 52/10133), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transazione ecologica, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT .

22A05138

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, in data 26 maggio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008110/PLUR-L-70 del 2 settembre 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 26 maggio 2022, concernente la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022.

22A05162

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Graduatoria dei soggetti ammessi al contributo pubblico di cui al decreto 10 agosto 2021, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.43 «Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Con decreto direttoriale n. 342818 del 3 agosto 2022 è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo pubblico di cui al decreto direttoriale n. 362547 del 10 agosto 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* al n. 260 del 30 ottobre 2021) con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.43 «Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca» del regolamento (UE) n. 508/2014sui contributi a», registrato dall'UCB al n. 612 in data 2 settembre 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo dell'allegato, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

22A05141
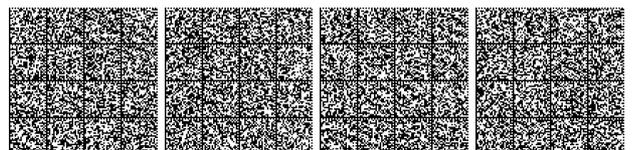
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Apertura del bando 2022 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di *Proof of Concept* (PoC).

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 28 luglio 2022, è disposta l'apertura del bando 2022 relativo all'intervento per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di *Proof of Concept* (PoC) delle università italiane e degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con una dotazione finanziaria di 8,5 milioni di euro a valere sul PNRR.

Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Invitalia: www.invitalia.it

22A05140

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-215) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
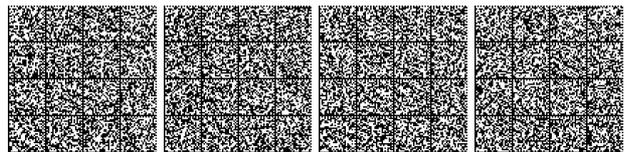
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
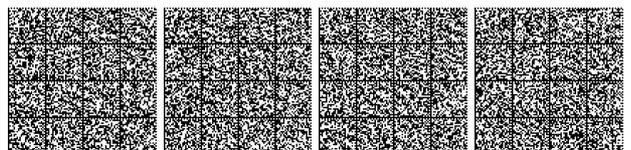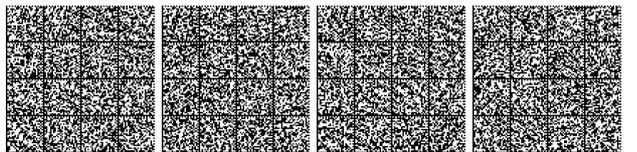
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.